



**VERBALE DELL'ADUNANZA
DEL SENATO ACCADEMICO
DEL 19/11/2025**

L'anno duemilaventicinque, addì 19 del mese di novembre il Senato Accademico dell'Università degli Studi di Firenze, convocato alle ore 14,00 con nota prot. n. 334138 pos. II/7 del 13 novembre 2025 inviata per e-mail, si è riunito presso la sala delle adunanze del Rettorato per trattare il seguente ordine del giorno.

1. Z - Presa d'atto verbali sedute precedenti

2. A - Comunicazioni

02/01 Proposta sedute Organi - Anno 2026

3. B - Ratifica di decreti

4. D - Area Affari Generali e Legali - procedimenti disciplinari

5. V - Pratiche predisposte dalle Funzioni Direzionali o di particolare rilevanza

05/01 Determinazioni conseguenti alla mozione presentata in Senato Accademico il 15 settembre 2025

05/02 Bilancio di Genere 2024

6. L - Area Servizi Economici e Finanziari

7. H - Area Persone e Organizzazione

07/01 Concorso di idee per la valorizzazione del plesso di Via della Torretta, 16 nell'ambito dell'architettura del benessere

07/02 Bando di concorso Premi Gendered Innovations (PRE.G.I.) per n. 10 premi per giovani ricercatrici e ricercatori

07/03 Richiesta di proroga del contratto di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a) reclutato nell'ambito dei finanziamenti PNRR, con copertura finanziaria su progetto di ricerca

07/04 Richieste di proroga di contratti di Ricercatore a tempo determinato di tipologia a), reclutati nell'ambito dei finanziamenti PNRR, con copertura finanziaria su Fondo Unico di Ateneo

07/05 Scambio contestuale tra docenti ex art. 7 comma 3 legge 240/2010 – Dott.ssa Valentina Rossi e prof. Alessandro Bufalini

07/06 Determinazioni in merito al personale docente e ricercatore reclutato nell'ambito dell'Accordo di partenariato con l'Università Euro-mediterranea di Fès

8. C - Area Didattica

08/01 Offerta formativa post laurea: proposte di istituzione di Corsi di Perfezionamento post laurea a.a. 2025/26

- 08/02 Esonero dal pagamento degli oneri amministrativi per gli studenti del Polo Universitario Penitenziario – a partire dall’ A.A. 2025/2026
- 08/03 Nuovo regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti
- 08/04 Proposta di rinnovo del Protocollo di cooperazione tra il Camões Istituto di Cooperazione e di Lingua I.P. e l’Università degli Studi di Firenze (per il finanziamento della Cattedra Fernando Pessoa, rinnovo triennale 2025/2028)
- 08/05 Protocollo d’Intesa tra l’Università degli Studi di Firenze e la Fondazione Hillary Merkus Recordati per la disciplina della proprietà intellettuale, dell’utilizzo e della valorizzazione dei risultati e delle iniziative derivanti dal progetto “Navigare il Futuro”

9. M - Area Infrastrutture e servizi per la ricerca

- 09/01 FEAMPA - GAL PESCA E ACQUACOLTURA (GALPA) TOSCANA - Bando di attuazione delle azioni 1D - 2D e Bando di attuazione dell’azione 4D: partecipazione e stipula ATS

10.R - Area Gestione Progetti Strategici, Terza Missione e Comunicazione

11.E - Area Valorizzazione del Patrimonio Culturale

12.G - Servizi Economali, Patrimoniali e Logistici

13.D - Area Affari Generali e Legali

- 13/01 Modifica all’articolo 13 del Regolamento Interno del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia - FORLILPSI.
- 13/02 Modifica al Regolamento per le elezioni studentesche dell’1° ottobre 2024, n. 1297, prot. n. 233933.
- 13/03 Centro di Ricerca Studio a Livello Molecolare e Clinico di Malattie Croniche, Infiammatorie, Degenerative e Neoplastiche per lo Sviluppo di Nuove Terapie – Denothe. Disattivazione.
- 13/04 Centro per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per la gestione dell’incubatore universitario – CSAVRI. Disattivazione
- 13/05 Elezioni suppletive di un rappresentante dei Professori e dei Ricercatori dell’Area Umanistica e della Formazione in Senato Accademico: nomina Commissione Elettorale Centrale.
- 13/06 Nomina del Presidente della Commissione Biblioteche per il triennio 2025/28
- 13/07 Nomina rappresentante dell’Università di Firenze nel Comitato direttivo del centro CRIACIV.
- 13/08 Commissione brevettazione e proprietà intellettuale: nomina membro

13/09 Nomina Direttori Scientifici Riviste Caryologia e Webbia
 Dipartimento di Biologia.

Sono presenti:

COMPONENTI	RUOLO	Presenti	Ass. giust.	Assenti	Non convocati	Entrate / Uscite
Alessandra Petrucci	Rettrice	X				
Carlo Dani	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento Area Biomedica	X				
Andrea Galli	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento Area Biomedica	X				
Maria Elvira Mancino	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento Area delle Scienze Sociali	X				
Irene Stolzi	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento Area delle Scienze Sociali		X			
Luca Bindi	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento Area Scientifica	X				
Duccio Fanelli	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento Area Scientifica	X				
Giorgio Battistelli	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento Area Tecnologica	X				
Bruno Facchini	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento Area Tecnologica	X				
Vanna Boffo	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento Area Umanistica e della Formazione	X				
Simone Magherini	Rappresentante dei Direttori di Dipartimento Area Umanistica e della Formazione	X				
Barbara Colombini	Rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori Area Biomedica	X				

Gianluca Villa	Rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori Area Biomedica	X				
Alessandro Chiaramonte	Rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori Area delle Scienze Sociali	X				
Giacomo Manetti	Rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori Area delle Scienze Sociali	X				
Alessio Mengoni	Rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori Area Scientifica		X			
Federico Totti	Rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori Area Scientifica	X				
Enrica Caporali	Rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori Area Tecnologica	X				
Emanuela Ferretti	Rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori Area Tecnologica	X				
Valeria Piano	Rappresentante dei Docenti e dei Ricercatori Area Umanistica e della Formazione	X				
Irene Costantini	Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato	X				
Isabella Martini	Rappresentante dei ricercatori a tempo determinato	X				
Samuele Ciattini	Rappresentante del personale tecnico-amministrativo e CEL	X				
Claudio Melis	Rappresentante del personale tecnico-amministrativo e CEL	X				
Gessica Piccardi	Rappresentante del personale tecnico-amministrativo e CEL	X				
Alice Bianconi	Rappresentante degli studenti	X				

Bianca Maria Benatti	Rappresentante degli studenti	X					
Alberto Musso	Rappresentante degli studenti	X					
Elena Tommassini	Rappresentante degli studenti	X					
Sofia Vinci	Rappresentante degli studenti	X					

Partecipa, altresì, alla seduta il dott. Marco Degli Esposti, Direttore Generale, con funzioni di Segretario verbalizzante.

Partecipa, inoltre, ai sensi del comma 8, dell'art. 14 dello Statuto, il Prorettore Vicario, prof. Giovanni Tarli Barbieri.

Ai sensi dell'art. 4, c. 7 del Regolamento per il funzionamento del Senato Accademico, assistono alla seduta Annalisa Cecchini e Cristiano Burgio dell'Area Affari Generali e Legali – Ufficio Organi Accademici, per l'appontamento della documentazione inerente all'ordine del giorno e per l'attività sussidiaria ai lavori del Senato Accademico.

La Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara aperta e valida la seduta.

- prof. Andrea Galli, entra alle ore 14,10 sul punto 02 dell'o.d.g.;
- prof. Alessandro Chiaramonte, entra alle ore 14,10 sul punto 02 dell'o.d.g.;
- prof.ssa Maria Elvira Mancino, entra alle ore 15,48 sul punto 13/01 dell'o.d.g.;
- sig.na Elena Tommassini, esce alle ore 15,50 sul punto 13/02 dell'o.d.g.

La **Rettrice** ritira le seguenti proposte di delibera:

H - Area Persone e Organizzazione

1. Concorso di idee per la valorizzazione del plesso di Via della Torretta, 16 nell'ambito dell'architettura del benessere
2. Bando di concorso Premi Gendered Innovations (PRE.G.I.) per n. 10 premi per giovani ricercatrici e ricercatori

D – Area Affari Generali e Legali

4. Centro per la valorizzazione dei risultati della ricerca e per la gestione dell'incubatore universitario – CSAVRI. Disattivazione

Categoria Z – Presa d'atto verbali sedute precedenti
--

PRESA D'ATTO DEL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15 LUGLIO 2025

Ufficio/i istruzione: Supporto agli Organi
--

Il Senato Accademico prende atto del verbale della seduta del 15 luglio 2025.

Categoria A – Comunicazioni

O M I S S I S

Numero repertorio: 123/2025 - Numero protocollo: 340531/2025
--

Categoria: V - Pratiche predisposte dalle Funzioni Direzionali o di

particolare rilevanza
05/01 DETERMINAZIONI CONSEGUENTI ALLA MOZIONE PRESENTATA IN SENATO ACCADEMICO IL 15 SETTEMBRE 2025
Ufficio/i istruzione: Supporto agli Organi

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino		X	
Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaromonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci	X		

OMISSIONIS

Il Senato Accademico,

- tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione,
rinvia l'esame della pratica alla prossima seduta dell'Organo.

Numero repertorio: 124/2025 - Numero protocollo: 340532/2025
Categoria: V - Pratiche predisposte dalle Funzioni Direzionali o di particolare rilevanza
05/02 BILANCIO DI GENERE 2024
Ufficio/i istruzione: Settore Supporto alla Pianificazione, Assicurazione della Qualità e Valutazione

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino		X	
Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci	X		

OMISSIONIS

Il Senato Accademico,

- visto il Bilancio di Genere 2024;
- preso atto dell'istruttoria presentata dagli uffici;
- ritenuto di condividere la struttura e i contenuti del documento "Bilancio di Genere 2024" allegato alla presente istruttoria,
esprime

parere favorevole alla pubblicazione del Bilancio di Genere 2024 dell'Università di Firenze.

Numero repertorio: 125/2025 - Numero protocollo: 340533/2025
Categoria: H - Area Persone e Organizzazione
07/03 RICHIESTA DI PROROGA DEL CONTRATTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) RECLUTATO NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI PNRR, CON COPERTURA FINANZIARIA SU PROGETTO DI RICERCA
Ufficio/i istruzione: Unità di Processo "Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore"

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino		X	
Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		

Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci	X		

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- preso atto dell'istruttoria;
- visto lo Statuto di Ateneo;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 "Ricercatori a tempo determinato", nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022;
- visto il D.lgs. 49 del 29 marzo 2012 "Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5";
- preso atto che l'art. 5 del D.Lgs. 49/2012 al comma 8 prevede che "nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6";
- visto il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", convertito con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 all'art. 14, comma 6-sexiesdecies ha previsto che "Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 [...], continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467, in vigore dal 17 aprile 2019, e successive integrazioni (che continua ad applicarsi per le procedure bandite dal 17 aprile 2019 al 27 febbraio 2023), e in particolare gli artt. 5 "Copertura finanziaria" e l'art. 21 "Procedura per la proroga del contratto";
- tenuto conto della richiesta di proroga biennale del contratto di Ricercatore a tempo determinato, in regime di tempo pieno, deliberata dal Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale;
- tenuto conto della nota n. 8312 del 5 aprile 2013, con la quale il Ministero

ha comunicato gli adempimenti da seguire per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 a valere su fondi esterni, da applicarsi anche in caso di proroga, e in particolare su progetti di ricerca con enti pubblici o privati in cui sia esplicitamente prevista tra le spese ammissibili e rendicontabili la possibilità di attivare contratti per Ricercatore a tempo determinato;

- accertato il ricorrere delle condizioni che consentono la copertura finanziaria del costo della proroga biennale del contratto su progetti di ricerca, in forza di quanto espresso in istruttoria;
- preso atto che la pratica in oggetto è stata sottoposta all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica prevista dalla nota MIUR 8312/2013;
- considerato che il Consiglio di Amministrazione delibererà nella seduta del 28 novembre 2025,

esprime parere favorevole

subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei revisori dei conti all'approvazione della proroga biennale del contratto di Ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, della dott. dott.ssa Costanza Carbonari, gruppo scientifico-disciplinare 08/CEAR-01 (Idraulica, idrologia, costruzioni idrauliche e marittime), settore scientifico-disciplinare CEAR-01/A (Idraulica), presso il Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale, a decorrere dal 15 dicembre 2025, con copertura finanziaria sul progetto di ricerca di cui all'Accordo di collaborazione ex art. 15 L. 241/90 con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, (Rep. 4537, Prot. 279402 del 9.10.2025), CUP n. B13C25003160005.

Numero repertorio: 126/2025 - Numero protocollo: 340534/2025

Categoria: H - Area Persone e Organizzazione

07/04 RICHIESTE DI PROROGA DI CONTRATTI DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A), RECLUTATI NELL'AMBITO DEI FINANZIAMENTI PNRR, CON COPERTURA FINANZIARIA SU FONDO UNICO DI ATENEO

Ufficio/i istruzione: Unità di Processo "Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore"

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		

Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino		X	
Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci	X		

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- preso atto dell'istruttoria;
- visto lo Statuto di Ateneo;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'articolo 24 “Ricercatori a tempo determinato”, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022;
- visto il D.lgs. 49 del 29 marzo 2012 “Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5”;

- preso atto che l'art. 5 del D.Lgs. 49/2012 al comma 8 prevede che "nello svolgimento delle proprie funzioni, il collegio dei revisori dei conti vigila sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6";
- visto il Decreto Legge n. 36 del 30 aprile 2022 "Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", convertito con Legge n. 79 del 29 giugno 2022 all'art. 14, comma 6-sexiesdecies ha previsto che "Alle procedure di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 [...], continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";
- visto il "Regolamento in materia di Ricercatori a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240", emanato con Decreto rettorale 16 aprile 2019, n. 467, in vigore dal 17 aprile 2019, e successive integrazioni (che continua ad applicarsi per le procedure bandite dal 17 aprile 2019 al 27 febbraio 2023), e in particolare l'art. 21 "Procedura per la proroga del contratto";
- tenuto conto delle richieste di proroga biennale dei contratti di Ricercatore a tempo determinato, in regime di tempo pieno, deliberate ai sensi del sopracitato art. 21;
- tenuto conto della nota n. 8312 del 5 aprile 2013, con la quale il Ministero ha comunicato gli adempimenti da seguire per le assunzioni di Ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 a valere su fondi esterni, da applicarsi anche in caso di proroga, e in particolare su eventuali utili su progetti di ricerca certificati (inclusi contratti conto terzi), riscossi e disponibili nel bilancio di ateneo;
- ritenuto di poter assumere il ricorrere delle condizioni per usufruire del Fondo Unico di Ateneo anche per l'anno 2025, in forza delle motivazioni illustrate in istruttoria;
- preso atto che la pratica in oggetto è stata sottoposta all'approvazione del Collegio dei Revisori dei Conti per la verifica prevista dalla nota MIUR 8312/2013;
- considerato che il Consiglio di Amministrazione delibererà nella seduta del 28 novembre 2025,

esprime parere favorevole

subordinatamente al parere favorevole del Collegio dei Revisori dei Conti all'approvazione delle seguenti proroghe biennali dei contratti di Ricercatore a tempo determinato, a tempo pieno, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nella formulazione antecedente all'entrata in vigore della legge n. 79/2022, su Fondo Unico di Ateneo:

- dott. Giulio Hasanaj, gruppo scientifico-disciplinare 08/CEAR-08 (Design, tecnologia dell'architettura, architettura tecnica e gestione dell'ambiente costruito); settore scientifico-disciplinare CEAR-08/C (Progettazione tecnologica e ambientale dell'architettura), presso il Dipartimento di Architettura, a decorrere dal 15 dicembre 2025;
- dott. Zhiyong Shi, gruppo scientifico-disciplinare 09/IIND-02 (Meccanica applicata alle macchine), settore scientifico-disciplinare IIND-02/A (Meccanica applicata alle macchine), presso il Dipartimento di Ingegneria Industriale, a decorrere dal 15 dicembre 2025;
- dott. Gianfranco Stipo, gruppo scientifico-disciplinare 08/CEAR-07 (Tecnica delle costruzioni); settore scientifico-disciplinare CEAR-07/A (Tecnica delle costruzioni), presso il Dipartimento di Architettura, a decorrere dal 1° febbraio 2026.

Numeri repertorio: 127/2025 - Numero protocollo: 340535/2025
Categoria: H - Area Persone e Organizzazione
07/05 SCAMBIO CONTESTUALE TRA DOCENTI EX ART. 7 COMMA 3 LEGGE 240/2010 – DOTT.SSA VALENTINA ROSSI E PROF. ALESSANDRO BUFALINI
Ufficio/i istruzione: Unità di Processo "Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore"

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino		X	
Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		

Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci	X		

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- visto lo Statuto di Ateneo;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 7 "Norme in materia di mobilità dei professori e dei ricercatori", così come modificata dall'articolo 19, comma 1, lettera c), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che dispone "La mobilità interuniversitaria è altresì favorita prevedendo la possibilità di effettuare trasferimenti di professori e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi universitarie, con l'assenso delle università interessate. (...) i trasferimenti di cui al secondo periodo possono avvenire anche tra docenti di qualifica diversa, nei limiti delle facoltà assunzionali delle università interessate che sono conseguentemente adeguate a seguito dei trasferimenti medesimi. I trasferimenti di cui al presente comma sono computati nella quota del quinto dei posti disponibili, di cui all'articolo 18, comma 4.;";
- visto il Regolamento di Ateneo recante norme in materia di trasferimento dei ricercatori a tempo indeterminato e di mobilità interuniversitaria dei professori e dei ricercatori universitari;
- vista la nota del 29 luglio 2025 (prot. n. 172535 del 29/07/2025) la dott.ssa Valentina Rossi, ricercatore a tempo indeterminato per il Gruppo scientifico disciplinare 10/SLAV-01 (Slavistica), settore scientifico disciplinare SLAV-01/A (Slavistica) presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) dell'Università degli Studi di Firenze e il prof. Alessandro Bufalini, associato per Gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-09 (Diritto internazionale), settore scientifico disciplinare GIUR-09/A (Diritto internazionale) presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, sociali e pedagogiche (DIKE)

dell'Università degli Studi della Tuscia hanno presentato richiesta congiunta per usufruire dello scambio contestuale di docenti in possesso della stessa qualifica, secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 3, della legge 240/2010;

- vista la nota sopracitata con la quale la dott.ssa Valentina Rossi chiede di essere trasferita presso il Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) dell'Università degli Studi della Tuscia;
- vista la nota sopracitata con la quale il prof. Alessandro Bufalini chiede di essere trasferito presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università di Firenze;
- visto il parere favorevole reso dal Presidente della Scuola di Studi Umanistici della Formazione, che sarà portato a ratifica nella seduta del Consiglio della Scuola prevista per l'11 novembre 2025;
- visto il parere favorevole espresso Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) nella seduta del 10 settembre 2025;
- preso atto dei pareri favorevoli espressi dalla Scuola di Economia e Management, Giurisprudenza e Scienze Politiche;
- visto il parere favorevole espresso dal Dipartimento di Scienze Giuridiche nella seduta del 29 settembre 2025;
- visto il parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione di Ateneo nella seduta del 29 ottobre 2025;
- vista la comunicazione pervenuta dall'Università degli Studi di Tuscia nella quale si dichiara che il Consiglio di Amministrazione di tale Ateneo delibererà sullo scambio in oggetto nella seduta prevista per il 28 novembre 2025 (prot. n. 317566 del 06/11/2025);
- preso atto del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Scienze giuridiche, sociali e pedagogiche (DIKE) dell'Università degli Studi della Tuscia;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Dipartimento di Studi linguistico-letterari, storico-filosofici e giuridici (DISTU) dell'Università degli Studi della Tuscia;
- preso atto del parere favorevole espresso dal Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Tuscia;
- considerato che la decorrenza dello scambio sarà contestuale e fissata previa intesa tra i Rettori delle sedi di appartenenza;
- richiamato, infine, quanto deliberato nelle precedenti sedute del 26 e 29 gennaio 2021 dagli Organi di Governo dell'Ateneo in ordine alla rideterminazione dei criteri di imputazione dei costi per l'attivazione delle procedure di scambio contestuale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 240/2010;
- preso atto che il Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di

Firenze è chiamato a deliberare in merito al presente scambio nella seduta del prossimo 28 novembre 2025,

esprime parere favorevole

- a. allo scambio contestuale di sede, ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge 240/2010, tra la dott.ssa Valentina Rossi, ricercatore a tempo indeterminato per il Gruppo scientifico disciplinare 10/SLAV-01 (Slavistica), settore scientifico disciplinare SLAV-01/A (Slavistica) presso il Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) dell'Università degli Studi di Firenze e il prof. Alessandro Bufalini, associato per Gruppo scientifico disciplinare 12/GIUR-09 (Diritto internazionale), settore scientifico disciplinare GIUR-09/A (Diritto internazionale) presso il Dipartimento di Scienze giuridiche, sociali e pedagogiche (DIKE) dell'Università degli Studi della Tuscia e che afferirà al Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Firenze;
- b. all'applicazione di quanto disposto dagli Organi di Governo dell'Ateneo nelle sedute del 17 e 23 dicembre 2024, in ordine ai criteri di attribuzione e imputazione di PuOr nelle procedure di scambio contestuale di cui all'art. 7 della legge 240/2010 che coinvolgono docenti afferenti a settori scientifico disciplinari di cui sono referenti dipartimenti diversi - nuove determinazioni, per cui al Dipartimento di Scienze Giuridiche sono imputati 0,25 PuOr che confluiranno nella quota di PuOr di Ateneo destinati ad interventi strategici, e al Dipartimento Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia (FORLILPSI) sono attribuiti 0,5 PuOr dalla quota destinata ad interventi strategici, da utilizzare per lo stesso SSD del Professore o Ricercatore "in uscita", o comunque per un altro SSD presente in programmazione triennale e secondo l'ordine di priorità della stessa, per il reclutamento di un RTT o di altra posizione secondo le regole vigenti.

La copertura finanziaria grava sul Bilancio di Previsione autorizzatorio 2025 e pluriennale 2025-2027 del capitolo: CO.04.01.01.01.01 Stipendi ed altri assegni fissi al personale docente a tempo indeterminato.

Numero repertorio: 128/2025 - Numero protocollo: 340536/2025

Categoria: H - Area Persone e Organizzazione

07/06 DETERMINAZIONI IN MERITO AL PERSONALE DOCENTE E RICERCATORE RECLUTATO NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PARTENARIATO CON L'UNIVERSITÀ EURO-MEDITERRANEA DI FÈS

Ufficio/i istruzione: Unità di Processo "Amministrazione del Personale Docente e Ricercatore"

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
------------	----------	------------------------	---------------

Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino		X	
Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci	X		

O M I S S I S

Il Senato accademico,

- preso atto dell'istruttoria;
- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- preso atto della Dichiarazione congiunta tra i Ministeri dell'Italia e quello marocchino siglato il 06 luglio 2015;
- visto l'Accordo di Partenariato stipulato tre l'Università Euro-mediterranea di Fès e l'Università di Firenze stipulato il 26 gennaio 2016 al fine di dare forma a quanto indicato nella dichiarazione congiunta inclusa la realizzazione di una Scuola di Architettura Internazionale con sede a Fès;
- tenuto conto tale Accordo prevedeva un finanziamento per il reclutamento

di personale docente e ricercatore da parte dell'Università degli Studi di Firenze, avviato a partire dal 2016 e concluso il 1° marzo 2019, finalizzato alla copertura dei posti di professore e ricercatore da impiegare nell'ambito della collaborazione con l'Università Euro-mediterranea di Fès, il cui reclutamento è stato concordato dall'Ateneo direttamente con il MIUR;

- preso atto che tali docenti e ricercatori, afferenti al Dipartimento di Architettura, erano tenuti a garantire il completo assolvimento dei compiti istituzionali di ricerca e didattica collegati al mandato intergovernativo l'Università Euro-mediterranea di Fès e la loro sede di servizio era prioritariamente l'Università Euro-mediterranea di Fès, sia per la propria attività di ricerca che per l'attività didattica frontale, nonché per le necessarie attività tutoriali di assistenza agli studenti, esami di profitto e di tesi;
- tenuto conto che i docenti e ricercatori dell'Università di Firenze reclutati nell'ambito del suddetto Accordo di Partenariato hanno in questi anni contributo alla definizione dei percorsi di formazione, all'erogazione di un insegnamento curricolare e alla partecipazione a comitati di reclutamento e che pertanto gli obiettivi possono ritenersi raggiunti;
- visto il successivo accordo di collaborazione culturale e scientifica tra l'Università degli Studi di Firenze e l'Università Euro-mediterranea di Fès sottoscritto in data 28 aprile 2023;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 ottobre 2025 con la quale è stata approvata la sottoscrizione di un Accordo di collaborazione tra l'Università di Firenze e l'Università Euro-Mediterranea di Fès, tenuto conto dell'interesse da parte delle due Istituzioni di ampliare la collaborazione di scambio reciproco anche agli studi post-laurea e ad attività di alta formazione;
- tenuto conto altresì che la richiamata deliberazione del Consiglio di Amministrazione ha stabilito che tale accordo, attualmente in fase di sottoscrizione, disciplinerà in modo esclusivo i rapporti fra le due istituzioni, mediante abrogazione e sostituzione di ogni altro precedente accordo sottoscritto tra le parti;
- ritenuto pertanto necessario di rivalutare i provvedimenti con i quali si è proceduto, a suo tempo, al reclutamento dei docenti finalizzato all'accordo originario, allineandoli al nuovo contesto convenzionale,

esprime parere favorevole

a prevedere che i docenti di seguito specificati, originariamente reclutati nell'ambito dell'Accordo di Partenariato stipulato il 26 gennaio 2016 tra l'Università di Firenze e l'Università Euro-mediterranea di Fès, abbiano quale sede di servizio esclusiva l'Università degli Studi di Firenze.

Cognome e nome	Ruolo attuale	SSD DM 639/2024
CACCIA GHERARDINI Susanna	PO	CEAR-11/B
COLLOTTI Francesco Valerio	PO	CEAR-09/A
LOTTI Giuseppe	PO	CEAR-08/D
BARTOCCI Gabriele	PA	CEAR-09/A
BRODINI Alessandro	PA	CEAR-11/A
CARTA Massimo	PA	CEAR-12/B
GIORGIO Debora	PA	CEAR-08/D
GISOTTI Maria Rita	PA	CEAR-12/A
HADDA Lamia	PA	CEAR-11/A
LAMBERTINI Anna	PA	CEAR-09/B
PANCANI Giovanni	PA	CEAR-10/A
PIFERI Claudio	PA	CEAR-08/C
PIREDDU Alberto	PA	CEAR-09/A

O M I S S I S**INVERSIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO**

Numero repertorio: 129/2025 - Numero protocollo: 340537/2025
Categoria: C - Area Didattica
08/02 ESONERO DAL PAGAMENTO DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI PER GLI STUDENTI DEL POLO UNIVERSITARIO PENITENZIARIO – A PARTIRE DALL' A.A. 2025/2026
Ufficio/i istruzione: Ufficio Orientamento

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino		X	
Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		

Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci	X		

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- letto quanto riportato in narrativa,
- udita la relazione,
- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze,
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo,
- tenuto conto della vocazione dell'Università degli Studi di Firenze alla realizzazione di politiche di inclusione,
- visti, altresì:
 - la missione del Piano Strategico di Ateneo 2025/2027, in particolare dell'obiettivo 4.1 *"Consolidare le politiche per l'inclusione"*,
 - l'art. 2, 3, 34 e 35 della Costituzione Italiana, che riconoscono il diritto all'istruzione come diritto fondamentale della persona;
 - l'art. 27, comma 3 della Costituzione, che attribuisce alla pena una funzione rieducativa;
 - la Legge 26 luglio 1975, n. 354, recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà", in particolare l'art. 15;
 - le Linee guida del 29 settembre 2023 sui percorsi di studio universitario delle persone in esecuzione pena, siglate dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dalla Conferenza Nazionale dei Delegati dei Rettori per i Poli Universitari Penitenziari;
 - l'Accordo di Collaborazione del 22 novembre 2022 tra Regione Toscana, Università degli Studi di Firenze e Provveditorato Regionale dell'Amministrazione Penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, per la

realizzazione del Polo Universitario Penitenziario della Toscana;

- il “Regolamento per il funzionamento del Polo Universitario Penitenziario dell’Università degli Studi di Firenze” (D.R. 755/2024 – Prot. n.132470 del 10/06/2024);
- il Manifesto degli studi 2025-2026, in particolare la sezione III “TASSE E CONTRIBUTI UNIVERSITARI”;
- considerato che:
 - gli studenti afferenti al Polo Universitario Penitenziario (PUP-UNIFI), come definiti dal Regolamento vigente, affrontano condizioni di particolare vulnerabilità sociale e culturale;
 - l’Ateneo riconosce il valore sociale e formativo dei percorsi universitari in ambito penitenziario e intende sostenere tali percorsi attraverso misure concrete di diritto allo studio;
 - i tempi e le modalità di svolgimento delle attività all’interno delle strutture penitenziarie non coincidono con quelli previsti dal calendario accademico e dalle procedure amministrative universitarie;
 - la rimozione degli oneri amministrativi costituisce un intervento significativo, volto a facilitare la continuità degli studi e la piena partecipazione alla vita accademica degli studenti detenuti o sottoposti a misure alternative;
- visto il parere espresso dalla Commissione Didattica nella seduta del 04 novembre 2025,

esprime parere favorevole

- a) all’introduzione, a decorrere dall’anno accademico 2025/2026, dell’esonero dal pagamento degli oneri amministrativi connessi all’iscrizione ai corsi di studio per gli studenti afferenti al Polo Universitario Penitenziario dell’Università degli Studi di Firenze (PUP-UNIFI);
- b) subordina il riconoscimento dell’esonero alla verifica dello status di appartenenza al PUP-UNIFI, secondo quanto previsto dal Regolamento per il funzionamento del Polo Universitario Penitenziario;
- c) rimanda agli uffici competenti la definizione delle modalità operative e procedurali di applicazione dell’esonero, garantendo la piena coerenza con la normativa vigente in materia di contribuzione studentesca.

Numeri repertorio: 130/2025 - Numero protocollo: 340538/2025
Categoria: C - Area Didattica
08/01 OFFERTA FORMATIVA POST-LAUREA: PROPOSTE DI ISTITUZIONE DI CORSI DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA A.A. 2025/26
Ufficio/i istruzione: Settore Master, Post-Laurea e Formazione Professionalizzante

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino		X	
Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaromonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci	X		

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- vista la nota del Direttore Generale del 18 febbraio 2025, prot. n. 36198, con la quale i Dipartimenti sono stati invitati a presentare le proposte di Master, Corsi di Perfezionamento post-laurea e Corsi di Aggiornamento professionale per l'anno accademico 2025/2026;
- vista la delibera del Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) 23 ottobre 2025 (prot.297952 del 23/10/2025), che ha approvato il rinnovo per l'a.a. 2025/26 del Corso di Perfezionamento post-laurea dal titolo "Il nuovo

“Diritto Tributario”, il cui responsabile scientifico è stato individuato dal Prof. Roberto Cordeiro Guerra; vista altresì la delibera del Consiglio di Dipartimento del 11 novembre 2025 che ha approvato il rinnovo per l'a.a. 25/26 di un corso di Perfezionamento post laurea dal titolo “Professione mediatore civile e commerciale”, la cui responsabile scientifica è stata individuata nella prof.ssa Paola Lucarelli;

- vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) del 30 ottobre 2025, che ha approvato l'attivazione di un Corso di Perfezionamento per l'a.a. 25/26, dal titolo “Biomeccanica degli allineatori nell'ortodonzia moderna: come pianificare correttamente i trattamenti nel rispetto dei limiti biologici”, affidandone la direzione al prof. Lorenzo Franchi;
- letto quanto illustrato in descrittiva;
- preso atto del parere favorevole espresso dalla Commissione Didattica, nella seduta del 4 novembre 2025;
- richiamati:
 - il Regolamento per la istituzione ed il funzionamento dei Corsi di Perfezionamento post-laurea e dei Corsi di Aggiornamento Professionale, emanato con D.R. 22 febbraio 2011, n. 166 (prot. 12872);
 - il Decreto Rettoriale 862 prot. 154342 del 16/07/2025 istitutivo dei Master universitari di Ateneo per l'a.a. 2025/26;
 - il Regolamento Didattico di Ateneo;
 - lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze,
esprime parere favorevole

all'istituzione, per l'anno accademico 2025-2026, dei Corsi di Perfezionamento post-laurea proposti dal Dipartimento di Scienze Giuridiche (DSG) e dal Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica (DMSC) come riportati nell'allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante (ALLEGATO_D_elenco_Perfez-Agg._2025-26_OOAA_Novembre_2025) - esprimendo parere favorevole alla determinazione delle quote di iscrizione, come indicate nell'allegato medesimo.

Numeri repertorio: 131/2025 - Numero protocollo: 340539/2025

Categoria: C - Area Didattica

**08/03 NUOVO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME
DI COLLABORAZIONE A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI**

Ufficio/i istruzione: Settore Diritto allo Studio e Servizi agli Studenti

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		

Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino		X	
Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci	X		

OMISSIONES

Il Senato Accademico,

- letto quanto riportato in narrativa;
- udita la relazione;
- visto lo Statuto di Ateneo;
- visto il vigente Regolamento Didattico di Ateneo;
- visto il Decreto 22 ottobre 2004, n. 270 rubricato “*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*”;
- vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 rubricata “*Norme in materia di*

organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

- visto il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 68 rubricato “*Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6. (12G0088)*”;
- visto il Decreto-Legge 9 maggio 2023, n. 105 rubricato “*Disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca nonché in materia di abilitazione all'esercizio di attività professionali*”;
- vista la Legge 11 luglio 2003, n. 170 rubricata “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, recante disposizioni urgenti per le università e gli enti di ricerca*”;
- visto il Decreto Ministeriale 29 dicembre 2017, n. 1047 rubricato “*Interventi a favore degli studenti universitari*”;
- vista la Legge 28 gennaio 1999 n.17, rubricata “*Integrazione e modifica della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.*”;
- valutate le necessità addotte per l'adozione di un nuovo Regolamento;
- visto il parere della Commissione Didattica espresso nella seduta del 04 novembre 2025;
- visto il parere, con osservazioni, del Comitato Tecnico Amministrativo espresso nella seduta del 04 novembre 2025;
- visto il parere, con osservazioni, della Commissione Affari Generali e Normativi espresso nella seduta del 07 novembre 2025;
- nelle more dell'espressione del prescritto parere da parte del Consiglio di Amministrazione;
- tenuto conto della richiesta del Prorettore vicario di ricevere mandato per un coordinamento formale del testo del Regolamento,

delibera

l'approvazione del Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti dell'Università degli Studi di Firenze, nel testo allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante (all.1_Regolamento 150h), dando mandato al Prorettore vicario per un coordinamento formale del testo,

dà mandato

alla Magnifica Rettrice di apportare ogni eventuale variazione necessaria ai fini dell'emanazione del Regolamento in parola, sulla base del disposto

deliberato da parte del Consiglio di Amministrazione.

Numero repertorio: 132/2025 - Numero protocollo: 340540/2025
Categoria: C - Area Didattica
08/04 PROPOSTA DI RINNOVO DEL PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE TRA IL CAMÕES ISTITUTO DI COOPERAZIONE E DI LINGUA I.P. E L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE (PER IL FINANZIAMENTO DELLA CATTEDERA FERNANDO PESSOA, RINNOVO TRIENNALE 2025/2028)
Ufficio/i istruzione: Settore Progetti, Budget e Staff di Area

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino		X	
Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		

Sofia Vinci	X		
-------------	---	--	--

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- richiamati:
 - lo Statuto dell'Università degli studi di Firenze;
 - il Regolamento Didattico di Ateneo;
- visto il testo del Protocollo di cooperazione, che ha previsto l'istituzione della Cattedra di Lingua e Letteratura Portoghese Fernando Pessoa presso il nostro Ateneo, sottoscritto nel 2010 e stipulato ex novo nel 2014 per tre anni accademici e poi rinnovato nel 2016, nel 2019 e nel 2022, che nel corso degli anni ha consentito la collaborazione tra le due istituzioni attraverso la suddetta Cattedra, con l'obiettivo di offrire corsi di eccellenza in traduzione letteraria portoghese-italiano-portoghese in un'ottica di promozione della lingua e della cultura portoghese;
- vista la delibera del Consiglio Dipartimento di Lettere e Filosofia (DILEF) del 23 settembre 2025, in cui si manifesta l'interesse al rinnovo del Protocollo di Cooperazione, che è già stata sottoscritta dall'Ambasciatore del Portogallo a Roma Dott. Bernardo Futscher Pereira in rappresentanza della Presidente del Consiglio direttivo del Camões l'Ambasciatrice Florbela Paraiba.
- preso atto, della dichiarazione da sottoscrivere che le due parti *“concordano reciprocamente sulla modifica dell'articolo 5 del Protocollo di Cooperazione per lo sviluppo dell'offerta degli studi relativi alla Lingua Portoghese e alle Culture di Espressione Portoghese mediante il mantenimento della Cattedra Fernando Pessoa, in vista del suo rinnovo, dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2028, con il corrispettivo annuale di Euro 10.000 (diecimila euro)”,* che verranno corrisposte dal Camões Istituto di Cooperazione e di Lingua I.P.
- visto il parere della Commissione Didattica, espresso in data 4 novembre 2025,

esprime parere favorevole

alla proposta di rinnovo del Protocollo di cooperazione tra il Camões Istituto di Cooperazione e di Lingua I.P. e l'Università degli Studi di Firenze per il finanziamento della Cattedra Fernando Pessoa, rinnovo triennale dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2028.

Il Senato Accademico dà mandato alla Rettrice di procedere alla relativa sottoscrizione, apportando le eventuali modifiche tecniche che si dovessero rendere necessarie.

Numero repertorio: 133/2025 - Numero protocollo: 340541/2025

Categoria: C - Area Didattica

08/05 PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI

FIRENZE E LA FONDAZIONE HILLARY MERKUS RECORDATI PER LA DISCIPLINA DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE, DELL'UTILIZZO E DELLA VALORIZZAZIONE DEI RISULTATI E DELLE INIZIATIVE DERIVANTI DAL PROGETTO “NAVIGARE IL FUTURO”

Ufficio/i istruzione: Ufficio Orientamento

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino		X	
Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci	X		

OMISSIS

Il Senato Accademico,

- letta l'istruttoria;

- udita la relazione;
- visto l'Articolo 13 Funzioni di orientamento del Regolamento Didattico di Ateneo;
- tenuto conto degli Obiettivi Strategici 1.1 Sperimentare metodologie didattiche innovative, 1.2 Ampliare l'accesso e l'efficacia della formazione universitaria, 2.1 Sostenere la ricerca interdisciplinare, 3.1 Consolidare le collaborazioni con il mondo delle imprese, gli enti pubblici e del terzo settore, la società civile a livello locale e internazionale, 3.2 Favorire l'innovazione nel sistema produttivo, del Piano Strategico 2025/2027 dell'Università degli Studi di Firenze;
- considerato che le Università persegono la Terza Missione integrando le due tradizionali funzioni dell'Università, didattica e ricerca scientifica, con l'obiettivo di diffondere cultura, conoscenza e trasferire i risultati della ricerca al di fuori del contesto accademico, contribuendo alla crescita economica, sociale e culturale del territorio;
- considerato anche che sono sedi primarie della ricerca scientifica nazionale ed è loro compito elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche promuovendo forme di collaborazione col mondo delle imprese, e che l'Università degli Studi di Firenze, nell'ambito dell'autonomia universitaria e delle proprie finalità istituzionali, nel rispetto della legislazione nazionale e comunitaria vigente, e nei limiti del proprio Statuto e dei propri regolamenti, promuove, favorisce e sviluppa ogni forma di scambio culturale e di esperienze didattiche e scientifiche con altri enti e istituzioni universitarie e non, pubbliche e private, siano esse italiane o estere, e pone in essere rapporti, anche per disciplinare attività di interesse comune, con soggetti pubblici e privati, in Italia e all'estero, utili al perseguitamento delle finalità pubbliche della didattica e della ricerca;
- valutata positivamente la proposta di procedere alla stipula del Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Firenze e la Fondazione Hillary Merkus Recordati per la disciplina della proprietà intellettuale, dell'utilizzo e della valorizzazione dei risultati e delle iniziative derivanti dal progetto "Navigare il Futuro",

esprime parere favorevole

- a) all'approvazione del Protocollo d'Intesa tra l'Università degli Studi di Firenze e la Fondazione Hillary Merkus Recordati per la disciplina della proprietà intellettuale, dell'utilizzo e della valorizzazione dei risultati e delle iniziative derivanti dal progetto "Navigare il Futuro" allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante (Protocollo di Intesa FHMR e UNIFI Proprietà Intellettuale), nei termini sopra descritti, autorizzando la Rettrice alla sottoscrizione dell'accordo;
- b) al conferimento alla Rettrice del mandato per le necessarie modifiche

tecniche che si dovessero rendere necessarie.

Numero repertorio: 134/2025 - Numero protocollo: 340542/2025
Categoria: M - Area Infrastrutture e servizi per la ricerca
09/01 FEAMPA - GAL PESCA E ACQUACOLTURA (GALPA) TOSCANA - BANDO DI ATTUAZIONE DELLE AZIONI 1D - 2D E BANDO DI ATTUAZIONE DELL'AZIONE 4D: PARTECIPAZIONE E STIPULA ATS
Ufficio/i istruzione: Settore Ricerca Europea e Internazionale

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino		X	
Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci	X		

OMISSIONIS

Il Senato Accademico,

- vista la pubblicazione del Bando di attuazione delle Azioni 1D e 2D e del Bando di attuazione dell'Azione 4D (Strategia di Sviluppo Locale GAL PESCA E ACQUACOLTURA - GALPA TOSCANA) pubblicati sul BURT n. 248 del 15 ottobre 2025;
- preso atto che i suddetti bandi prevedono che, nel caso di progetti presentati in forma associata, il partenariato dovrà essere formalizzato tramite ATS, RTI o Contratto di Rete;
- tenuto conto degli impegni che i Dipartimenti assumeranno all'atto della presentazione della domanda attraverso la firma della dichiarazione di intenti alla costituzione del raggruppamento (ATS);
- tenuto conto degli esigui importi dei finanziamenti, delle responsabilità e degli oneri amministrativi a cui andrebbe incontro l'Ateneo nel caso partecipasse in qualità di capofila;
- preso atto della presente istruttoria;
- fatta propria la proposta della Rettrice di espungere dalla delibera il punto b), in quanto di competenza più specifica del Consiglio di Amministrazione,

delibera

- a) di esprimere parere favorevole alla partecipazione dei dipartimenti universitari ai bandi di attuazione delle Azioni 1D, 2D e 4D (Strategia di Sviluppo Locale GAL PESCA E ACQUACOLTURA - GALPA TOSCANA) esclusivamente in qualità di partner di progetto.

Numeri repertorio: 135/2025 - Numero protocollo: 340543/2025

Categoria: D - Area Affari Generali e Legali

**13/01 MODIFICA ALL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO INTERNO
DEL DIPARTIMENTO DI FORMAZIONE, LINGUE, INTERCULTURA,
LETTERATURE E PSICOLOGIA -
FORLILPSI.**

Ufficio/i istruzione: Unità di Processo "Affari Istituzionali"

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		

Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini	X		
Sofia Vinci	X		

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il regolamento per l'Amministrazione, la Contabilità e la Finanza dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il D.R. n. 280, prot. n. 43067 del 5 marzo 2019 con cui è stato emanato il Regolamento Interno del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia - FORLILPSI e i successivi decreti di modifica;
- vista la delibera del Consiglio di Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia - FORLILPSI del 10 settembre 2025 con cui si è approvata la modifica all'articolo 13;
- preso atto che la suddetta modifica ha lo scopo di meglio specificare l'elettorato passivo nella procedura di nomina dei Coordinatori delle Commissioni permanenti dell'Area LILSI e dell'Area SCIFOPSI;
- visto il parere espresso dal Comitato tecnico amministrativo nella seduta del 4 novembre 2025;
- visto il parere espresso dalla commissione Affari Generali nella seduta del 7 novembre 2025,

delibera

il comma 6 dell'articolo 13 del Regolamento Interno del Dipartimento di Formazione, Lingue, Intercultura, Letterature e Psicologia – FORLILPSI è modificato come segue:

“6. La nomina del Coordinatore avviene tramite elezione. Il Coordinatore della Commissione permanente dell'Area LILSI e dell'Area SCIFOPSI è eletto dai docenti e ricercatori afferenti rispettivamente all'Area LILSI o all'Area SCIFOPSI e può essere eletto fra i Professori Ordinari ed Associati. Per l'elezione, nelle prime due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione permanente LILSI o SCIFOPSI. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti. Il Coordinatore dura in carica quattro anni...”

Pertanto, l'art. 13 ha la seguente formulazione:

“1 L'attività del Consiglio di Dipartimento può avvalersi del lavoro istruttorio o dell'attività consultiva di apposite Commissioni, anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio. 2. Il Consiglio di Dipartimento, istituisce Commissioni permanenti che fanno riferimento ai Dipartimenti di provenienza LILSI e SCIFOPSI. 3. La composizione e la definizione dei compiti istituzionali delle Commissioni permanenti sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera prima dell'insediamento delle stesse. 4. In particolare, l'attività del Consiglio di Dipartimento si avvale del lavoro istruttorio e dell'attività consultiva di due Commissioni di cui al comma 2, questo anche per l'esame di problemi specifici indicati di volta in volta dal Consiglio e, specificamente, attinenti la programmazione della ricerca e del personale, della didattica, l'internazionalizzazione, il public engagement, l'orientamento, il placement e la terza missione. 5. Ciascuna commissione permanente di cui al comma 2 è composta da tutti i docenti afferenti alle due Aree Scientifico Disciplinari e dai membri del Consiglio di Dipartimento, uno dei quali è indicato come Coordinatore nella delibera di cui al comma 3 sulla base delle determinazioni dei componenti delle Commissioni interessate. 6. La nomina del Coordinatore avviene tramite elezione. Il Coordinatore della Commissione permanente dell'Area LILSI e dell'Area SCIFOPSI è eletto dai docenti e ricercatori afferenti rispettivamente all'Area LILSI o all'Area SCIFOPSI e può essere eletto fra i Professori Ordinari ed Associati. Per l'elezione, nelle prime due votazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione permanente LILSI o SCIFOPSI. Ove tale maggioranza non sia raggiunta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. È eletto chi riporta il maggior numero di voti. Il Coordinatore dura in carica quattro anni. 7. Il

Consiglio di Dipartimento può nominare Commissioni temporanee diverse da quelle previste al comma 2, anche con la partecipazione, senza diritto di voto, di membri non appartenenti al Consiglio di Dipartimento.”

Numero repertorio: 136/2025 - Numero protocollo: 340544/2025
Categoria: D - Area Affari Generali e Legali
13/02 MODIFICA AL REGOLAMENTO PER LE ELEZIONI STUDENTESCHE DELL'1° OTTOBRE 2024, N. 1297, PROT. N. 233933.
Ufficio/i istruzione: Unità di Processo "Affari Istituzionali"

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini		X	

Sofia Vinci	X		
-------------	---	--	--

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con Decreto rettorale 1° ottobre 2024, n. 1297, prot. 233933;
- preso atto delle esigenze di modifica del Regolamento evidenziate ed emerse a seguito della tornata elettorale svoltasi nel periodo di maggio 2025;
- preso atto del parere del Comitato Tecnico-Amministrativo espresso nella seduta del 4 novembre 2025;
- preso atto del parere della Commissione Affari Generali e Normativi espresso nella seduta del 7 novembre 2025,

delibera

sono approvate le modifiche al Regolamento per le elezioni studentesche, emanato con Decreto rettorale 1° ottobre 2024, n. 1297, prot. 233933, nel testo di cui all'allegato alla presente delibera della quale costituisce parte integrante (All. 6 Tabella Sinottica def.).

Numero repertorio: 137/2025 - Numero protocollo: 340545/2025
Categoria: D - Area Affari Generali e Legali
13/03 CENTRO DI RICERCA STUDIO A LIVELLO MOLECOLARE E CLINICO DI MALATTIE CRONICHE, INFIAMMATORIE, DEGENERATIVE E NEOPLASTICHE PER LO SVILUPPO DI NUOVE TERAPIE – DENOTHE. DISATTIVAZIONE.
Ufficio/i istruzione: Unità di Processo "Affari Istituzionali"

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		

Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini		X	
Sofia Vinci	X		

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- visto il vigente Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, in particolare l'art. 34;
- visto il vigente Regolamento per l'Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il vigente Regolamento di Ateneo per i Centri di ricerca, in particolare gli artt. 9 e 10;
- visto il D.R. n. 1592, prot. n. 192271 del 12 novembre 2018 con cui è stato rinnovato il *Centro di ricerca Centro Studio a Livello Molecolare e Clinico di Malattie Croniche, Infiammatorie, Degenerative e Neoplastiche per lo Sviluppo di Nuove Terapie – Denothe*, istituito con il D.R. n. 4 prot. 1404 del 19 gennaio 2004;
- preso atto che i Dipartimenti coinvolti risultano oggi: Medicina Sperimentale e Clinica (sede amministrativa), Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche *Mario Serio*, Neuroscienze Psicologia Area del Farmaco e Salute del Bambino e Scienze della Salute;
- preso atto che il Centro sarebbe scaduto a novembre 2026;
- viste le delibere del Comitato di gestione di Denothe, riunito il 9 e il 30 gennaio 2025, in cui ha deciso per la disattivazione della struttura in considerazione del fatto che sono: "... progressivamente venute meno, anche per il cambiamento del panorama di finanziamenti da esterni, le prospettive di sviluppo scientifico e di autonomia funzionale del Centro e le occasioni di integrazione tra le diverse componenti, e unanimemente

suggeriscono di procedere alla richiesta di disattivazione del centro per attuale futilità dello stesso...;

- viste le deliberata dei Dipartimenti afferenti al Centro, assunte rispettivamente nelle sedute del: 23 luglio 2025 il DMSC, il 18 settembre 2025 Scienze della Salute, il 22 settembre 2025 il SBSC, il 20 ottobre 2025 il NEUROFARBA;
 - visto che sulla destinazione dei beni residui del Centro delibererà il Consiglio di amministrazione e che una descrizione dettagliata dei *progetti di ricerca* e dei *fondi correlati* e della *consistenza patrimoniale* (es. beni strumentali) agganciati al Centro, è stata ricostruita dal Consiglio di dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica;
 - visto il parere espresso dalla commissione ricerca riunita il 6 novembre 2025,
prende atto
- a) della proposta del Comitato di gestione del Centro Denothe da cui risulta che: *“siano progressivamente venute meno, anche per il cambiamento del panorama di finanziamenti da esterni, le prospettive di sviluppo scientifico e di autonomia funzionale del Centro e le occasioni di integrazione tra le diverse componenti, e unanimemente suggeriscono di procedere alla richiesta di disattivazione del centro per attuale futilità dello stesso”;*
- b) dei pareri espressi dai Dipartimenti aderenti a Denothe: Medicina Sperimentale e Clinica, Scienze Biomediche Sperimentali e Cliniche *Mario Serio*, Neuroscienze Psicologia Area del Farmaco e Salute del Bambino e Scienze della Salute;

esprime parere favorevole

sulla disattivazione del Centro di ricerca *Studio a Livello Molecolare e Clinico di Malattie Croniche, Infiammatorie, Degenerative e Neoplastiche per lo Sviluppo di Nuove Terapie – Denothe.*

Numero repertorio: 138/2025 - Numero protocollo: 340546/2025
Categoria: D - Area Affari Generali e Legali
13/05 ELEZIONI SUPPLETIVE DI UN RAPPRESENTANTE DEI PROFESSORI E DEI RICERCATORI DELL'AREA UMANISTICA E DELLA FORMAZIONE IN SENATO ACCADEMICO: NOMINA COMMISSIONE ELETTORALE CENTRALE.
Ufficio/i istruzione: Unità di Processo "Affari Istituzionali"

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		

Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaromonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini		X	
Sofia Vinci	X		

O M I S S I S

Il Senato accademico,

- visto l'art. 13 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Titolo II, Capo III del Regolamento Generale d'Ateneo, che disciplina le elezioni del Senato Accademico, ed in particolare il rinvio all'art. 3, che prevede la costituzione di una Commissione elettorale centrale che sovrintenda alla correttezza dell'intero procedimento elettorale;
- preso atto che in data 28 ottobre 2025 con nota prot. n. 303693, il Prof. Paolo Liverani ha rassegnato le proprie dimissioni dall'incarico di rappresentante dei Professori e dei Ricercatori dell'Area Umanistica e della Formazione in Senato Accademico;
- preso atto che ai sensi dell'art. 35, comma 1, del Regolamento Generale di Ateneo occorre procedere ad elezioni suppletive entro il quarantacinquesimo (45) giorno dalla vacanza;

- visto il Decreto rettorale n. 1372, prot. n. 327883 del 10 novembre 2025, con il quale sono state indette, per il giorno 11 dicembre 2025, le elezioni suppletive per la nomina di un rappresentante dei Professori e dei Ricercatori dell'Area Umanistica e della Formazione in Senato Accademico per lo scorso di mandato per il quadriennio 2024/2028;
- considerato che per la procedura elettorale di prossimo svolgimento, di cui sopra, occorre procedere alla designazione dei componenti della citata Commissione elettorale centrale;
- tenuto conto che la nomina della Commissione sarà formalizzata con decreto della Rettrice,

delibera

la seguente composizione della Commissione Elettorale Centrale per le elezioni suppletive di un rappresentante dei Professori e dei Ricercatori dell'Area Umanistica e della Formazione in Senato Accademico per lo scorso di mandato per il quadriennio 2024/2028, ai sensi dell'art. 26 comma 1 lett. b) del Regolamento Generale di Ateneo:

- Prof. Lorenzo Rook (PO), Presidente
- Prof. Luca Bravi (PA), Componente effettivo
- Prof. Gianluca Stefani (PA), Componente effettivo
- Prof. Diego Cucinelli (PA), Componente supplente
- Dott.ssa Chiara Rizzo (Personale T.A.), Componente effettivo con funzione di Segretario
- Dott.ssa Serena Cirillo (Personale T.A.), Componente supplente.

Numero repertorio: 139/2025 - Numero protocollo: 340547/2025

Categoria: D - Area Affari Generali e Legali

**13/06 NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE
BIBLIOTECHE PER IL TRIENNIO 2025/28**

Ufficio/i istruzione: Unità di Processo "Affari Istituzionali"

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		

Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini		X	
Sofia Vinci	X		

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- visto il Regolamento del Sistema Bibliotecario di Ateneo, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
- visto il D.R. n. 1122 prot. n. 203916 del 23 settembre 2022 con cui il Prof. Antonio Gorgoni, professore associato di Diritto privato - SSD IUS/01 presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche, è stato nominato per la seconda volta consecutiva Presidente del sistema Bibliotecario e membro della Commissione Biblioteche per tre anni;
- preso atto della avvenuta scadenza della nomina e della necessità di nominare un nuovo docente;
- preso atto della proposta della Rettrice di nominare il Prof. Paolo Nanni;
- preso atto della disponibilità manifestata dal Prof. Paolo Nanni e della capienza di mandato dello stesso,

delibera

il Prof. Paolo Nanni è nominato Presidente del Sistema Bibliotecario di Ateneo e della Commissione Biblioteche per la durata di tre anni solari a decorrere dalla data del decreto di nomina.

Numero repertorio: 140/2025 - Numero protocollo: 340548/2025
--

Categoria: D - Area Affari Generali e Legali
--

**13/07 NOMINA RAPPRESENTANTE DELL'UNIVERSITÀ DI FIRENZE
NEL COMITATO DIRETTIVO DEL CENTRO CRIACIV.**

Ufficio/i istruzione: Unità di Processo "Affari Istituzionali"

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini		X	
Sofia Vinci	X		

OMISSIONIS

Il Senato Accademico,

- visto l'art. 35 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze;
- vista la convenzione istitutiva del Centro Interuniversitario di Ricerca Aerodinamica delle Costruzioni e Ingegneria del Vento – CRIACIV

- repertoriata il 22 gennaio 2021;
- vista la deliberà del Consiglio di Dipartimento del DICEA del 14 luglio 2025 in cui veniva proposta la nomina del Prof. Gianni Bartoli quale rappresentante dell'Università di Firenze nel Comitato di Gestione del CRIACIV;
 - preso atto del verbale delle elezioni del Consiglio Scientifico del CRIACIV riunitosi il 23 ottobre 2025 con cui sono stati eletti altri 3 membri del Comitato di Gestione che si vanno ad aggiungere ai rappresentanti degli altri Atenei aderenti;
 - preso atto dell'esito delle elezioni del 21 ottobre 2025 del Consiglio Scientifico del Centro che ha eletto il Prof. Claudio Mannini Direttore del CRIACIV;
 - visto la capienza di mandato del docente,

esprime parere favorevole

alla nomina del Prof. Gianni Bartoli afferente al Dipartimento DICEA, quale rappresentante dell'Università di Firenze nel Comitato di Gestione del Centro. La nomina avrà durata di 4 anni dalla data del decreto rettorale.

prende atto

della elezione del Prof. Claudio Mannini quale Direttore del CRIACIV, la nomina avrà durata di anni 4.

Numero repertorio: 141/2025 - Numero protocollo: 340549/2025
Categoria: D - Area Affari Generali e Legali
13/08 COMMISSIONE BREVETTAZIONE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE: NOMINA MEMBRO
Ufficio/i istruzione: Unità di Processo "Affari Istituzionali"

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		

Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini		X	
Sofia Vinci	X		

O M I S S I S

Il Senato Accademico,

- visto l'art. 6 del *“Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale con riferimento alle attività di ricerca”* emanato con il D.R. n. 55 prot. n. 11673 del 21 gennaio 2025;
- visti i DD.RR. nn. 461 prot. n. 54642 del 6 aprile 2020, n. 1496, prot. n. 275411 del 6/11/2024, n. 659 prot. n. 122736 dell'8/06/2022 e n. 222 prot. n.44345 del 28/02/2023 di nomina dei membri della Commissione Brevettazione e Proprietà Intellettuale;
- visto il D.R. n. 1610 prot. 290561 del 3 novembre 2021 di nomina del Prof. Marco Pierini, in qualità di Presidente di CsaVRI;
- considerato che la nomina del Prof. Gian Maria Rossolini è scaduta, e che, pertanto, vi è la necessità di nominare un nuovo componente;
- preso atto della proposta del Prorettore al Trasferimento tecnologico, attività culturali e impatto sociale Prof. Marco Pierini;
- vista la disponibilità del Prof. Federico Lavorini e la capienza di mandato;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 29 ottobre 2025,

esprime parere favorevole

alla nomina del Prof. Federico Lavorini quale membro della Commissione Brevettazione e Proprietà intellettuale di Ateneo. La nomina avrà durata di 4 anni.

Numero repertorio: 142/2025 - Numero protocollo: 340550/2025
--

Categoria: D - Area Affari Generali e Legali
--

13/09 NOMINA DIRETTORI SCIENTIFICI RIVISTE CARYOLOGIA E WEBBIA DIPARTIMENTO DI BIOLOGIA.

Ufficio/i istruzione: Unità di Processo "Affari Generali"

Componenti	Presenti	Assenti alla votazione	Non convocati
Alessandra Petrucci	X		
Carlo Dani	X		
Andrea Galli	X		
Maria Elvira Mancino	X		
Irene Stolzi		X	
Luca Bindi	X		
Duccio Fanelli	X		
Giorgio Battistelli	X		
Bruno Facchini	X		
Vanna Boffo	X		
Simone Magherini	X		
Barbara Colombini	X		
Gianluca Villa	X		
Alessandro Chiaramonte	X		
Giacomo Manetti	X		
Alessio Mengoni		X	
Federico Totti	X		
Enrica Caporali	X		
Emanuela Ferretti	X		
Valeria Piano	X		
Irene Costantini	X		
Isabella Martini	X		
Samuele Ciattini	X		
Claudio Melis	X		
Gessica Piccardi	X		
Alice Bianconi	X		
Bianca Maria Benatti	X		
Alberto Musso	X		
Elena Tommassini		X	
Sofia Vinci	X		

OMISSIONIS

Il Senato Accademico,

- tenuto conto di quanto emerso nel corso della discussione,
- rinvia l'espressione del parere sulla pratica in esame alla prossima seduta.
- Alle ore 16,06, essendo esaurita la trattazione degli argomenti all'ordine

del giorno, la Presidente dichiara chiusa la seduta. Della medesima è redatto il presente verbale - approvato seduta stante limitatamente alle delibere assunte - che viene confermato e sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE

Dott. Marco Degli Esposti

ALLEGATO_D_elenco_Perfez-
Agg._2025-26_OOAA_Novembre_2025

Area	Dipartimento	Tipologia	Titolo	Nuova proposta/rinnovo	Interazione/connivenza con Enti	Coordinatore 1
Scienze Sociali	DSG	Perfezionamento	Il nuovo Diritto Tributario	Rinnovo		Roberto Cordeiro Guerra
Scienze Sociali	DSG	Perfezionamento	Professione mediatore civile e commerciale	Rinnovo		Paola Lucarelli
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica	DMSC	Perfezionamento	Biomeccanica degli allineatori nell'ortodonzia moderna: come pianificare correttamente i trattamenti nel rispetto dei limiti biologici	Nuovo		Lorenzo Franchi



Allegato 1

Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti

Art. 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 marzo 2012 n. 68 e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001, disciplina le forme di collaborazione degli studenti alle attività connesse ai servizi resi dall'Università degli Studi di Firenze.
2. E' esclusa la collaborazione degli studenti nell'attività didattica e di ricerca, oltre che nell'assunzione di responsabilità amministrative di attività istituzionali svolte dal personale tecnico-amministrativo.
3. Le collaborazioni di cui al comma 1 non si configurano in alcun modo come rapporto di lavoro subordinato, né danno luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi e possono svolgersi soltanto all'interno dei locali dell'Università degli Studi di Firenze, o di locali comunque utilizzati dalla stessa.
4. Le collaborazioni di cui al comma 1 si svolgono in presenza, salvo diversa valutazione del responsabile della struttura di assegnazione, per una durata complessiva non superiore a 150 ore nell'arco di un anno accademico.

Art. 2 – Modalità di svolgimento

Le collaborazioni di cui all'articolo 1 del presente regolamento si svolgono nei seguenti ambiti:

- fruizione, funzionamento e custodia di biblioteche, raccolte di libri e documenti, spazi studio,
- fruizione e funzionamento di spazi e strutture del Sistema Museale di Ateneo,
- servizi informativi e di orientamento per gli studenti,



- fruizione e funzionamento dei laboratori, delle aule informatiche e multimediali nelle quali si svolgono le attività formative promosse dall'Ateneo,
- all'interno delle Aree e delle unità organizzative nelle quali è articolata l'Amministrazione Centrale, oltre che nei Dipartimenti e nelle Scuole.

2. La collaborazione deve svolgersi sotto il coordinamento del Responsabile della struttura di assegnazione o di altra unità di personale individuata ai sensi della vigente normativa di Ateneo.

3. Al Responsabile di cui al comma 2 del presente articolo compete:

- a) valutare l'attività prestata dagli studenti,
- b) vigilare sull'osservanza del codice etico e di comportamento dell'Università degli Studi di Firenze.

Art. 3 - Destinatari

1. I contratti di collaborazione di cui all'articolo 1 sono destinati esclusivamente agli studenti iscritti a tempo pieno dal secondo fino al primo anno fuori corso, delle seguenti tipologie di Corsi di Studio dell'Università degli Studi di Firenze:

- Laurea;
- Laurea magistrale;
- Laurea magistrale a ciclo unico.

2. L'anno di iscrizione è calcolato dal primo anno di immatricolazione nel sistema universitario nazionale.

3. La possibilità di partecipare al bando di concorso è consentita anche a coloro i quali conseguono la Laurea nell'Università degli Studi di Firenze e nello stesso anno accademico, proseguono gli studi immatricolandosi in un Corso di Laurea magistrale della stessa Università.

Art. 4 – Definizione del numero delle collaborazioni

1) Le Aree dell'Amministrazione Centrale dell'Università degli Studi di Firenze, nonché i Dipartimenti e le Scuole che intendono avvalersi della collaborazione a tempo parziale degli studenti, devono formalizzare la richiesta alla struttura dell'Ateneo competente, specificando:

- a) il numero di studenti-collaboratori richiesti, non inferiore a 3,
- b) la tipologia di collaborazioni, senza riferimento ad alcun tipo di



competenza o professionalità specifica,
c) i periodi dei periodi di collaborazione e dell'impegno orario settimanale.

2) La richiesta di attivazione delle collaborazioni deve essere presentata entro il 30 Settembre di ogni anno solare.

Art. 5 - Bando di concorso e graduatoria

1. Il conferimento dei contratti di collaborazione di cui al presente regolamento avviene a seguito di apposito bando di selezione, pubblicato annualmente e nel rispetto dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione a tempo pieno per l'anno accademico di riferimento della graduatoria;
- b) conseguimento di Crediti Formativi Universitari (CFU) sulla base degli esami presenti nel Piano di Studio studente, validi per il conseguimento del titolo di studio, registrati alla data individuata nel bando;
- c) condizione economico-patrimoniale, comprovata da attestazione ISEE valida per il diritto allo studio universitario, rientrante nei limiti previsti dal Bando.

2. Le graduatorie per ciascuna struttura richiedente sono approvate con decreto rettorale e l'assegnazione delle collaborazioni viene formulata nel rispetto dei seguenti criteri:

- a) criterio di merito di cui alla lettera b del comma 2 del presente precedente;
- b) precedenza, a parità di punteggio complessivo, accordata agli studenti con basso valore ISEE;
- c) a parità di merito e di condizioni economiche, precedenza per gli studenti più giovani di età.

3. Nel caso di assenza di candidati o incipiente nella graduatoria di cui al comma 3 del presente articolo, la struttura richiedente può attingere alla graduatoria di altre strutture.

Art. 6 - Costituzione del rapporto di collaborazione

1. La convocazione dei vincitori per la firma del contratto di collaborazione avviene tramite invio di e-mail alla casella di posta istituzionale. Dalla data di invio della comunicazione decorre il termine di 5 giorni lavorativi entro i quali lo studente è tenuto a comunicare l'accettazione o la rinuncia alla collaborazione. Decorso tale termine senza alcuna comunicazione da



parte dello studente, lo stesso sarà considerato rinunciatario.

2. Dopo l'inizio dell'attività di collaborazione lo studente ha facoltà di rinunciare dandone opportuna comunicazione al Responsabile della struttura di assegnazione. La rinuncia comporta la cancellazione dello studente dalla graduatoria e determina lo scorrimento al nominativo dello studente successivo.

3. La collaborazione è considerata conclusa nel caso di rinuncia agli studi o trasferimento ad Università. Lo studente è tenuto a comunicare tempestivamente tali circostanze al responsabile della struttura di assegnazione.

4. La collaborazione è altresì considerata conclusa nel caso di conseguimento del titolo di studio senza prosecuzione degli studi nello stesso anno accademico presso l'Università degli Studi di Firenze.

5. Il compenso orario per lo svolgimento delle collaborazioni è determinato annualmente dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle risorse disponibili. Viene erogato in un'unica soluzione al termine della collaborazione ed è esente da imposte sulla base delle vigenti disposizioni di Legge.

L'Ateneo provvede alla copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, unitamente all'erogazione della formazione generale e specifica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 7 – Cumulo e Incompatibilità

1. Le collaborazioni di cui all'art. 2 sono incompatibili con:

- attività di supporto al tutorato di cui alla legge 11 luglio 2003 n. 170 – e al decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 29 dicembre 2017, n. 1047, svolta nello stesso anno accademico;
- attività di tutorato di cui alla legge 28 gennaio 1999 n.17, svolta nello stesso anno accademico;
- attività di lavoro dipendente se svolta contestualmente al periodo di validità del contratto.

2. L'attività di collaborazione di cui all'articolo 2 è cumulabile con gli strumenti ed i servizi per il diritto allo studio universitario, erogati dalla Regione o dallo Stato.



Art. 8 – Sanzioni

Fermo restando quanto previsto dalla normativa statale vigente, nel caso di presentazione di dichiarazioni accertate come non veritieri, proprie o dei membri del nucleo familiare, al fine di fruire del contratto di collaborazione, il contratto sarà risolto con perdita del diritto ad ottenere il compenso e a partecipare, per la durata del corso degli studi, ad attività di collaborazione a tempo parziale.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto rettorale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul sito informatico dell'Ateneo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il “Regolamento sulle forme di collaborazione degli studenti ad attività connesse ad alcuni servizi offerti dall'Università di Firenze”, emanato con Decreto Rettoriale 23 gennaio 2006, n. 54

Protocollo di Intesa FHMR e UNIFI Proprietà Intellettuale



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



PROTOCOLLO

per la disciplina della proprietà intellettuale, dell'utilizzo e della valorizzazione dei risultati e delle iniziative derivanti dal progetto "Navigare il Futuro"

TRA

FONDAZIONE HILLARY MERKUS RECORDATI, codice fiscale 94300280487, con sede legale in Impruneta, Firenze (50023), Via Leopoldo Vanni 60, legalmente rappresentata da Andrea Bianchedi (di seguito "FHMR") da una parte

E

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE, codice fiscale/partita iva 01279680480, con sede legale in Firenze (50121), Piazza S. Marco n. 4, legalmente rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Alessandra Petrucci (di seguito "UNIFI");

dall'altra parte

di seguito singolarmente definiti "Parte" e congiuntamente "Parti"

Premesso che

- con Protocollo d'Intesa sottoscritto in data 07/07/2025, le Parti hanno avviato una collaborazione per l'organizzazione del corso di alta formazione denominato "Navigare il Futuro";
- a seguito dell'iniziativa "Navigare il Futuro", sono stati generati risultati che hanno la potenzialità di subire ulteriori sviluppi anche successivamente alla conclusione delle singole edizioni;
- le Parti riconoscono l'importanza di disciplinare con un atto organico e unitario le modalità di utilizzo al fine della valorizzazione anche commerciale di tutti i risultati e le iniziative che potranno derivare dall'intero progetto "Navigare il Futuro";
- la titolarità dei diritti patrimoniali di proprietà intellettuale sui risultati prodotti nell'ambito di "Navigare il Futuro", qualunque sia la loro natura o modalità espressiva, spettano in via esclusiva ad UNIFI, ai sensi del Regolamento per la gestione dei diritti di proprietà industriale e intellettuale (D.R. 55/2025) e del Codice di proprietà industriale legge 102 del 24 luglio 2023, fermo restando il diritto morale dei partecipanti a essere riconosciuti quali ideatori o coautori dei rispettivi risultati.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. Oggetto

1. Il presente Protocollo disciplina l'utilizzo, la gestione e pone le basi per l'eventuale sfruttamento commerciale dei risultati intellettuali, creativi e progettuali generati nell'ambito del progetto "Navigare il Futuro" da parte dei partecipanti al programma (a titolo esemplificativo e non esaustivo, software, applicazioni, brevetti, design, banche dati, etc).

Art. 2 Licenza d'uso alla FHMR

1. UNIFI concede sin da ora a FHMR una licenza gratuita, non esclusiva, per l'utilizzo dei risultati a fini di ricerca per garantire lo sviluppo dei risultati raggiunti attraverso un programma di valorizzazione e supporto dalla stessa sviluppato.



Da un secolo, oltre.

2. La licenza include il diritto di adattare, modificare e tradurre i risultati, ferma restando la necessità di rispettare i diritti morali degli autori.
3. Non è consentito l'utilizzo per scopi commerciali se non alle condizioni previste dall'articolo 3.

Art. 3 Sfruttamento commerciale e ripartizione dei proventi

1. Qualora i risultati di Navigare il Futuro a seguito dell'ulteriore programma di supporto sviluppato da FHMR originino risultati oggetto di valorizzazione commerciale, UNIFI si impegna sin d'ora ad agevolare il processo di valorizzazione a mercato che costituisce una delle missioni di UNIFI, garantendo ai partecipanti al programma Navigare il Futuro un diritto di opzione allo sfruttamento commerciale secondo condizioni di licenza eque e non discriminatorie che saranno definite in accordi separati.

Art. 4 Impegni delle Parti

1. In ogni forma di utilizzo e diffusione dei risultati, FHMR si impegna ad esplicitare il contributo congiunto con UNIFI alla progettazione e realizzazione del Corso e il contributo dei partecipanti al Programma Navigare il futuro in qualsiasi materiale divulgativo, editoriale o multimediale.

Art. 5 Riservatezza

1. Le informazioni confidenziali fornite da una Parte ("Parte Comunicante") all'altra ("Parte Ricevente") rimangono nella titolarità della prima. Le Parti riconoscono che le informazioni confidenziali hanno valore in quanto segrete, e sono di natura strettamente confidenziale, anche alla luce delle ragionevoli misure di tutela adottate in tal senso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 98 e 99 C.P.I., nonché a tenore dell'art. 623 c.p. ferme restando le ulteriori norme in materia di segreto comunque denominate. Il termine "informazioni confidenziali" non include le informazioni:

- a) che al momento in cui sono state comunicate alla Parte Ricevente erano già di dominio pubblico;
- b) che, dopo essere state comunicate, diventino di pubblico dominio per ragioni che nulla abbiano a che vedere con una inadempienza della Parte Ricevente agli obblighi di riservatezza di cui al presente Contratto;
- c) che rientravano già nel patrimonio di conoscenze della Parte Ricevente prima che venissero a quest'ultima fornite.

2. In nessun caso la comunicazione di informazioni confidenziali effettuata dalla Parte Ricevente sulla base di provvedimenti di autorità competenti può costituire una violazione degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. 5, fermo restando che la Parte Ricevente dovrà immediatamente darne notizia alla Parte Comunicante.

3. Con il presente Protocollo le Parti si impegnano a considerare strettamente riservate e comunque rigorosamente soggette a obbligo di segretezza le informazioni confidenziali. Inoltre, si impegnano a non copiare e, in qualsiasi modo o forma, riprodurre, in tutto o in parte, le informazioni confidenziali salvo ove necessario per esigenze operative.

4. Le Parti si intendono autorizzate a comunicare le informazioni confidenziali ai rispettivi amministratori, dipendenti o consulenti ai quali la conoscenza di tali informazioni è necessaria per la realizzazione degli obiettivi di cui al Protocollo d'intesa. Resta inteso che ciascun soggetto che venisse a conoscenza di tali informazioni per le esigenze di cui al Protocollo dovrà essere messa al corrente degli obblighi e delle condizioni quiwi contenute. Le Parti si intendono autorizzate a comunicare le informazioni confidenziali a soggetti terzi diversi da quelli sopra specificati, purché sia stata preventivamente ricevuta dalle Parti autorizzazione scritta.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

Da un secolo, oltre.



5. La Parte Ricevente si assume, in ogni caso, piena responsabilità per ogni eventuale violazione - da parte di qualsiasi persona collegata o da terzi cui le informazioni confidenziali siano state fornite - degli obblighi alla riservatezza qui contenuti.

Art. 6 Durata

1. Il Protocollo produce i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione delle attività previste per la seconda edizione del Progetto e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2027, con possibilità di rinnovo previo accordo scritto tra le Parti.

Art. 7 Controversie e registrazione

1. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione o esecuzione del presente Protocollo. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere una composizione amichevole, le Parti individuano il Foro di Firenze quale sede competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente Protocollo.

Art. 8 Modifiche

1. Eventuali modifiche al presente protocollo dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali gestiti nell'ambito del presente protocollo nel rispetto del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (reg. Ue 679/2016) del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali così come modificato dal D.lgs. 101/2018.

2. I dati saranno trattati per il raggiungimento delle finalità del presente protocollo e della sua gestione amministrativa dalle Parti nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali in qualità di Titolari autonomi del trattamento.

3. Le Parti si impegnano a garantire l'esercizio dei diritti degli interessati e dichiarano di aver assolto gli obblighi informativi previsti dalla normativa.

4. I dati non saranno oggetto di trasferimento in Paesi extra UE. Se tale trasferimento si renderà necessario, avverrà solo su una delle condizioni di garanzia previste dagli artt. 45 e 46 del Reg. UE 679/2016.

Per Università degli Studi di Firenze
La Rettrice

(Prof.ssa Alessandra Petrucci)

Per Fondazione Hillary Merkus Recordati
Il Presidente

(Dott. Andy Bianchedi)

TESTO VIGENTE**NUOVO TESTO dopo AAGG e CTA**

Articolo 1 (Oggetto)	Articolo 1 (Oggetto)
<p>1. Il presente Regolamento disciplina le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi dell'Università degli Studi di Firenze:</p> <p>a) Senato Accademico;</p> <p>b) Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) Nucleo di Valutazione;</p> <p>d) Consigli di Dipartimento;</p> <p>e) Consigli delle Scuole;</p> <p>f) Consigli di Corso di studio;</p> <p>2. Il Presente regolamento disciplina altresì le elezioni dei rappresentanti nei Consigli delle Scuole di specializzazione.</p> <p>3. Ai sensi dello Statuto dell'Ateneo e ai fini del presente Regolamento, per «organi centrali dell'Ateneo» si intendono il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione.</p>	<p>1. Il presente Regolamento disciplina le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei seguenti organi dell'Università degli Studi di Firenze:</p> <p>a) Senato Accademico;</p> <p>b) Consiglio di Amministrazione;</p> <p>c) Nucleo di Valutazione;</p> <p>d) Consigli di Dipartimento;</p> <p>e) Consigli delle Scuole;</p> <p>f) Consigli di Corso di studio;</p> <p>2. Il Presente regolamento disciplina altresì le elezioni dei rappresentanti nei Consigli delle Scuole di specializzazione.</p> <p>3. Ai sensi dello Statuto dell'Ateneo e ai fini del presente Regolamento, per «organi centrali dell'Ateneo» si intendono il Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione e il Nucleo di Valutazione.</p>

Articolo 2 (Indizione)	Articolo 2 (Indizione)
<p>1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi dell'Ateneo di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento si tengono nella stessa data, stabilita con decreto del Rettore, il quale, nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti dell'Ateneo, indica altresì il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun organo centrale dell'Ateneo e in ciascun Consiglio di Dipartimento.</p> <p>2. Le elezioni sono abbinate, qualora concomitanti, a quelle per le rappresentanze degli studenti universitari previste dalla legislazione statale o regionale e debbono svolgersi preferibilmente fra il 1° novembre ed il 30 aprile.</p> <p>3. Le elezioni negli organi centrali dell'Ateneo e nei Consigli di Dipartimento sono indette con decreto del Rettore. Il decreto è emanato almeno quarantacinque giorni prima dello svolgimento delle votazioni ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo e sui siti dei singoli Dipartimenti e Scuole.</p>	<p>1. Le elezioni ordinarie dei rappresentanti degli studenti negli organi Centrali dell'Ateneo di cui all'art. 1, comma 1 del presente regolamento si tengono nella stessa data stabilita con decreto del Rettore, il quale, nel rispetto dello Statuto e del Regolamento Generale di Ateneo, indica altresì il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun organo centrale dell'Ateneo e in ciascun Consiglio di Dipartimento.</p> <p>2. Le elezioni sono abbinate, qualora concomitanti, a quelle per le rappresentanze degli studenti universitari previste dalla legislazione statale o regionale e debbono svolgersi preferibilmente fra il 1° novembre ed il 30 aprile.</p> <p>3. Le elezioni negli organi centrali dell'Ateneo e nei Consigli di Dipartimento sono indette con decreto del Rettore. Il decreto è emanato almeno quarantacinque giorni prima dello svolgimento delle votazioni ed è pubblicato sul sito web dell'Ateneo e sui siti dei singoli Dipartimenti.</p>

<p>4. Le elezioni nei Consigli delle Scuole, dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione sono indette, nella data fissata nel decreto del Rettore di cui al comma 1, dal Presidente di ciascuna Scuola. I decreti di indizione sono pubblicati sui siti web di ciascuna Scuola.</p> <p>5. Le elezioni si svolgono in due giorni feriali consecutivi negli orari e nelle date stabilite nel decreto di indizione.</p>	<p>4. Le elezioni nei Consigli delle Scuole, dei Corsi di studio e delle Scuole di specializzazione sono indette con decreto del Presidente di ciascuna Scuola. I decreti di indizione sono pubblicati sui siti web di ciascuna Scuola. Qualora si svolgano in concomitanza con le elezioni degli organi centrali, sono indette nella stessa data fissata nel decreto del Rettore di cui al comma 1.</p> <p>4-bis. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti in altre strutture dell'Ateneo sono indette con decreto del Direttore o del Presidente della struttura interessata, con modalità indicate nei decreti di indizione, nel rispetto dei principi generali del presente regolamento.</p> <p>5. Le elezioni si svolgono in due giorni feriali consecutivi negli orari e nelle date stabilite nel decreto di indizione. Le elezioni di cui al precedente comma possono svolgersi anche in un solo giorno.</p>
---	---

<p>Articolo 3 (Ufficio elettorale e Commissione elettorale centrale)</p>	<p>Articolo 3 (Ufficio elettorale e Commissione elettorale centrale)</p>
<p>1. L'Ufficio elettorale, costituito con decreto del Rettore, è preposto al coordinamento delle operazioni elettorali.</p> <p>2. La Commissione Elettorale Centrale è unica per le elezioni degli organi di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del presente regolamento ed è costituita con decreto del Rettore. La Commissione elettorale centrale è presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta da due professori in materie giuridiche o politologiche e da due funzionari dell'Ateneo, di cui uno con funzione di segretario verbalizzante. Ai lavori della Commissione ha diritto di assistere un rappresentante per ogni lista presente alla competizione elettorale per gli organi centrali di Ateneo e per i Consigli delle Scuole, designato ai sensi del successivo art. 10.</p> <p>3. In caso di liste recanti la medesima sigla o denominazione ha diritto di assistere un solo rappresentante.</p>	<p>1. L'Ufficio elettorale, costituito con decreto del Rettore, è preposto al coordinamento delle operazioni elettorali.</p> <p>2. La Commissione Elettorale Centrale è unica per le elezioni degli organi di cui all'art. 1, commi 1 lett. a), b), c) e d) e per quelle di cui all'art. 1 comma lett. e) ed f) e comma 2 qualora si svolgano in concomitanza, del presente regolamento ed è costituita con decreto del Rettore. La Commissione elettorale centrale è presieduta dal Rettore o da un suo delegato e composta da un professore esperto in materie giuridiche o politologiche e da un funzionario con funzione di segretario verbalizzante. Ai lavori della Commissione ha diritto di assistere un rappresentante per ogni lista presente alla competizione elettorale per gli organi centrali di Ateneo e per i Consigli delle Scuole, designato ai sensi del successivo art. 10.</p> <p>3. In caso di liste recanti la medesima sigla o denominazione ha diritto di assistere un solo rappresentante.</p>

<p>4. La Commissione Elettorale Centrale sovrintende a tutto il procedimento elettorale e in particolare ha il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verificare la funzionalità del sistema di votazione elettronico e in particolare la predisposizione delle schede effettuata nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento; b) rilevare il numero finale dei votanti per ciascun tipo di elezione nonché il raggiungimento del quorum di validità delle elezioni, nei casi in cui esso è previsto; c) attivare il procedimento informatizzato di scrutinio per ciascun tipo di elezione ai sensi dell'art. 15; d) applicare le disposizioni dell'art. 16 con particolare riferimento all'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento; e) proclamare i risultati definitivi delle elezioni per i diversi organi; f) trasmettere gli atti al Rettore per la nomina dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali e nei Consigli di Dipartimento; g) trasmettere gli atti ai Presidenti delle Scuole per la nomina dei rappresentanti nei Consigli della Scuola e nei Consigli di Corso di studio. <p>5. Eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali e l'esito delle votazioni sono presentati all'Ufficio elettorale entro due giorni lavorativi dalla conclusione della fase del procedimento elettorale cui si riferiscono. L'Ufficio elettorale trasmette tali ricorsi alla Commissione elettorale centrale la quale decide entro i due giorni lavorativi successivi.</p>	<p>4. La Commissione Elettorale Centrale sovrintende a tutto il procedimento elettorale e in particolare ha il compito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) verificare la funzionalità del sistema di votazione elettronico e in particolare la predisposizione delle schede effettuata nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento; b) rilevare il numero finale dei votanti per ciascun tipo di elezione nonché il raggiungimento del quorum di validità delle elezioni, nei casi in cui esso è previsto; c) attivare il procedimento informatizzato di scrutinio per ciascun tipo di elezione ai sensi dell'art. 15; d) applicare le disposizioni dell'art. 16 con particolare riferimento all'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Dipartimento; e) proclamare i risultati definitivi delle elezioni per i diversi organi; f) trasmettere gli atti al Rettore per la nomina dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali e nei Consigli di Dipartimento; g) trasmettere gli atti ai Presidenti delle Scuole per la nomina dei rappresentanti nei Consigli della Scuola, nei Consigli di Corso di studio e nei Consigli delle Scuole di Specializzazione. <p>4-bis. Per le elezioni di cui all'art. 2, comma 4-bis, le funzioni di Ufficio elettorale sono svolte dalla segreteria amministrativa presso la struttura di riferimento.</p> <p>5. Eventuali ricorsi avverso le operazioni elettorali e l'esito delle votazioni sono presentati all'Ufficio elettorale entro due giorni lavorativi dalla conclusione della fase del procedimento elettorale cui si riferiscono. L'Ufficio elettorale trasmette tali ricorsi alla Commissione elettorale centrale la quale decide entro i due giorni lavorativi successivi. Con riferimento alle elezioni di cui al comma 4-bis i ricorsi sono trasmessi al Rettore, il quale decide entro dieci giorni dalla ricezione.</p>
--	---

<p>Articolo 4 (Elettorato attivo e passivo)</p> <p>1. Hanno diritto al voto tutti gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultano regolarmente iscritti all'Università</p>	<p>Articolo 4 (Elettorato attivo e passivo)</p> <p>1. Hanno diritto al voto tutti gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultano regolarmente iscritti all'Università</p>
---	---

degli studi di Firenze, in corso o fuori corso, entro il giorno precedente quello in cui si recano a votare.

2. Salvo quanto previsto nei commi successivi, sono eleggibili gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultano regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso - e per la prima volta - all'Università degli Studi di Firenze.

3. Ai fini di cui al presente regolamento:

a) si intendono iscritti non oltre il primo anno fuori corso gli studenti iscritti per un numero di volte non superiore alla durata normale del corso di studio, incrementata di uno;

b) si intendono iscritti per la prima volta ai corsi di studio o di dottorato di ricerca gli studenti che non abbiano già conseguito un titolo di studio dello stesso livello di quello che è loro rilasciato al termine del corso al quale sono iscritti nell'anno in cui si svolge l'elezione.

4. La previsione di cui al comma 3, lettera *b*) si applica anche agli iscritti alle Scuole di specializzazione.

5. Con riferimento all'elezione degli organi centrali dell'Ateneo, hanno diritto al voto e, salvo quanto previsto al comma 4, sono eleggibili gli studenti in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2, che risultino iscritti ai Corsi di laurea, ai Corsi di laurea magistrale, ai Corsi di specializzazione e ai Corsi di dottorato di ricerca. Agli studenti iscritti ai Master di I e II livello spetta solo l'elettorato attivo.

6. Per il Consiglio di Amministrazione l'elettorato passivo spetta ai soli studenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che siano cittadini italiani o di uno degli Stati dell'Unione europea, nonché agli studenti stranieri con residenza anagrafica in Italia.

7. Per l'elezione dei Consigli delle Scuole hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2, che risultino iscritti ai corsi di studio la cui attività didattica è coordinata da ciascuna Scuola. Il numero dei rappresentanti da eleggere nei Consigli delle Scuole è indicato nei decreti di indizione di ciascuna Scuola, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 31, comma 1 lett. c) del vigente Statuto dell'Ateneo di Firenze.

degli studi di Firenze, in corso o fuori corso, entro il giorno precedente quello in cui si recano a votare.

2. Salvo quanto previsto nei commi successivi, sono eleggibili gli studenti che, nell'anno accademico in cui si svolge l'elezione, risultano regolarmente iscritti, non oltre il primo anno fuori corso - e per la prima volta - all'Università degli Studi di Firenze.

3. Ai fini di cui al presente regolamento:

a) si intendono iscritti non oltre il primo anno fuori corso gli studenti iscritti per un numero di volte non superiore alla durata normale del corso di studio, incrementata di uno;

b) si intendono iscritti per la prima volta ai corsi di studio o di dottorato di ricerca gli studenti che non abbiano già conseguito un titolo di studio dello stesso livello di quello che è loro rilasciato al termine del corso al quale sono iscritti nell'anno in cui si svolge l'elezione.

4. La previsione di cui al comma 3, lettera *b*) si applica anche agli iscritti alle Scuole di specializzazione.

5. Con riferimento all'elezione degli organi centrali dell'Ateneo, hanno diritto al voto e, salvo quanto previsto al comma 4, sono eleggibili gli studenti in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2, che risultino iscritti ai Corsi di laurea, ai Corsi di laurea magistrale, ai Corsi di specializzazione e ai Corsi di dottorato di ricerca. Agli studenti iscritti ai Master di I e II livello spetta solo l'elettorato attivo.

6. Per il Consiglio di Amministrazione l'elettorato passivo spetta ai soli studenti, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, che siano cittadini italiani o di uno degli Stati dell'Unione europea, nonché agli studenti stranieri con residenza anagrafica in Italia.

7. Per l'elezione dei Consigli delle Scuole hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2, che risultino iscritti ai corsi di studio la cui attività didattica è coordinata da ciascuna Scuola. Il numero dei rappresentanti da eleggere nei Consigli delle Scuole è indicato nei decreti di indizione di ciascuna Scuola, nel rispetto di quanto prescritto dall'art. 31, comma 1 lett. c) del vigente Statuto dell'Ateneo di Firenze.

<p>8. Per l'elezione dei Consigli di Corso di studio hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2, che risultino iscritti ai corsi di studio coordinati nel Consiglio di Corso di studio stesso.</p> <p>9. Per l'elezione dei Consigli delle Scuole di Specializzazione hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli specializzandi, in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, che risultino iscritti a ciascuna Scuola di Specializzazione.</p>	<p>8. Per l'elezione dei Consigli di Corso di studio hanno diritto al voto e sono eleggibili gli studenti in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, al comma 1 e al comma 2, che risultino iscritti ai corsi di studio coordinati nel Consiglio di Corso di studio stesso.</p> <p>9. Per l'elezione dei Consigli delle Scuole di Specializzazione hanno diritto al voto e sono eleggibili tutti gli specializzandi, in possesso dei requisiti di cui, rispettivamente, ai commi 1 e 2, che risultino iscritti a ciascuna Scuola di Specializzazione.</p>
---	---

<p>Articolo 5 (Sistema elettorale per gli organi centrali e per i Consigli delle Scuole)</p>	<p>Articolo 5 (Sistema elettorale per gli organi centrali e per i Consigli delle Scuole)</p>
<p>1. Le elezioni degli organi centrali e dei Consigli delle Scuole si svolgono con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti. Ai fini dell'assegnazione dei seggi si applica il metodo d'Hondt, in base al quale le cifre elettorali di ciascuna lista sono divise successivamente per 1, 2, 3, 4...fino alla concorrenza del numero totale di seggi da assegnare; i seggi sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente dei quozienti così ottenuti.</p> <p>2. Ciascuna lista presentata per gli organi centrali, per i Consigli delle Scuole nonché per i Consigli di corso di studio di cui al successivo art. 6, comma 6, salvo che non sia costituita da un unico candidato, deve contenere candidati di entrambi i sessi, a pena di inammissibilità.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di valutazione, ai fini dell'assegnazione dei seggi le cifre elettorali di ciascuna lista sono divise per 1,4 e 3; i seggi sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente dei quozienti così ottenuti.</p> <p>4. Qualora non venga presentata o ammessa alcuna lista di candidati sono indette nuove elezioni entro 60 giorni.</p>	<p>1. Le elezioni degli organi centrali e dei Consigli delle Scuole si svolgono con sistema proporzionale sulla base di liste concorrenti. Ai fini dell'assegnazione dei seggi si applica il metodo d'Hondt, in base al quale le cifre elettorali di ciascuna lista sono divise successivamente per 1, 2, 3, 4...fino alla concorrenza del numero totale di seggi da assegnare; i seggi sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente dei quozienti così ottenuti.</p> <p>2. Ciascuna lista presentata per gli organi centrali, per i Consigli delle Scuole nonché per i Consigli di corso di studio di cui al successivo art. 6, comma 6, salvo che non sia costituita da un unico candidato, deve contenere candidati di entrambi i sessi, a pena di inammissibilità.</p> <p>3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Amministrazione e nel Nucleo di valutazione, ai fini dell'assegnazione dei seggi le cifre elettorali di ciascuna lista sono divise per 1,4 e 3; i seggi sono attribuiti alle liste seguendo la graduatoria decrescente dei quozienti così ottenuti.</p> <p>4. Qualora non venga presentata o ammessa alcuna lista di candidati per gli Organi Centrali sono indette nuove elezioni. Tali elezioni possono prevedere termini ridotti rispetto a quelli ordinari, che sono stabiliti dal decreto di indizione.</p>

<p>Articolo 6</p>	<p>Articolo 6</p>
--------------------------	--------------------------

<p>(Sistema elettorale per i Consigli di corso di studio)</p> <p>1. Per i Consigli di Corso di studio con un numero di iscritti inferiore a cento sono eletti due rappresentanti; per i consigli di corso di studio con un numero di iscritti pari o superiore a cento e inferiore a duecento sono eletti tre rappresentanti. Le elezioni si svolgono mediante la presentazione di candidature singole. In mancanza di candidature tutti gli studenti iscritti al corso sono eleggibili e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Qualora le candidature presentate siano inferiori al numero dei seggi da attribuire, oltre ai candidati sono eleggibili anche gli altri studenti iscritti al corso; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.</p> <p>2. Per i Consigli di corsi di studio con un numero di iscritti pari o superiore a duecento e inferiore a seicento, sono eletti quattro rappresentanti.</p> <p>3. Le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di cui al comma 2 si svolgono con la presentazione di candidature singole, con facoltà per ciascun candidato di dichiarare con quali altri candidati dello stesso corso di studio intende collegarsi, nel rispetto dei termini e delle modalità fissati nel decreto di indizione. Tale dichiarazione deve riferirsi a un numero massimo di candidati pari alla somma dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Corso di studio e dei rappresentanti destinati a rappresentare il corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. I candidati collegati possono indicare una denominazione o un motto che identifichi univocamente il collegamento, nel rispetto dei termini e delle modalità fissati nel decreto di indizione. I candidati collegati ai sensi del presente comma assumono la qualificazione di "gruppo".</p> <p>4. Ai fini dell'assegnazione dei seggi si applica il metodo <i>d'Hondt</i> di cui all'art. 5 comma 1 del presente regolamento. La cifra elettorale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per i candidati non collegati è pari al totale dei voti conseguiti; b) per i gruppi è pari alla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato collegato. <p>5. Con riferimento ai gruppi di candidati di cui al comma 4, lettera b), risultano eletti, nell'ambito del numero di seggi ad essi spettanti, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.</p>	<p>(Sistema elettorale per i Consigli di corso di studio)</p> <p>1. Per i Consigli di Corso di studio con un numero di iscritti inferiore a cento sono eletti due rappresentanti; per i consigli di corso di studio con un numero di iscritti pari o superiore a cento e inferiore a duecento sono eletti tre rappresentanti. Le elezioni si svolgono mediante la presentazione di candidature singole. In mancanza di candidature tutti gli studenti iscritti al corso sono eleggibili e sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti. Qualora le candidature presentate siano inferiori al numero dei seggi da attribuire, oltre ai candidati sono eleggibili anche gli altri studenti iscritti al corso; sono eletti coloro che riportano il maggior numero di voti.</p> <p>2. Per i Consigli di corsi di studio con un numero di iscritti pari o superiore a duecento e inferiore a seicento, sono eletti quattro rappresentanti.</p> <p>3. Le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di cui al comma 2 si svolgono con la presentazione di candidature singole, con facoltà per ciascun candidato di dichiarare con quali altri candidati dello stesso corso di studio intende collegarsi, nel rispetto dei termini e delle modalità fissati nel decreto di indizione. Tale dichiarazione deve riferirsi a un numero massimo di candidati pari alla somma dei rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Corso di studio e dei rappresentanti destinati a rappresentare il corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. I candidati collegati possono indicare una denominazione o un motto che identifichi univocamente il collegamento, nel rispetto dei termini e delle modalità fissati nel decreto di indizione. I candidati collegati ai sensi del presente comma assumono la qualificazione di "gruppo".</p> <p>4. Ai fini dell'assegnazione dei seggi si applica il metodo <i>d'Hondt</i> di cui all'art. 5 comma 1 del presente regolamento. La cifra elettorale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per i candidati non collegati è pari al totale dei voti conseguiti; b) per i gruppi è pari alla somma dei voti validi ottenuti da ciascun candidato collegato. <p>5. Con riferimento ai gruppi di candidati di cui al comma 4, lettera b), risultano eletti, nell'ambito del numero di seggi ad essi spettanti, i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.</p>
--	--

<p>6. Per i Consigli di corso di studio con un numero di iscritti pari o superiore a seicento sono eletti sei rappresentanti; trova applicazione il sistema elettorale previsto all'art. 5 del presente regolamento.</p>	<p>6. Per i Consigli di corso di studio con un numero di iscritti pari o superiore a seicento sono eletti sei rappresentanti; trova applicazione il sistema elettorale previsto all'art. 5, comma 1, del presente regolamento.</p> <p>7. Qualora non sia stata presentata alcuna lista per i Consigli di Corso di studio di cui al comma 6 del presente articolo, si procede ad elezioni suppletive ai sensi dell'articolo 19-bis del presente regolamento.</p>
--	--

<p>Articolo 7 (Sistema elettorale per i Consigli delle Scuole di Specializzazione)</p>	<p>Articolo 7 (Sistema elettorale per i Consigli delle Scuole di Specializzazione)</p>
<p>1. Per i Consigli delle Scuole di Specializzazione con un numero di iscritti inferiore a dieci è eletto un rappresentante. Per i Consigli delle Scuole di specializzazione con un numero di iscritti pari o superiore a dieci sono eletti due rappresentanti.</p> <p>2. Le elezioni si svolgono mediante la presentazione di candidature singole. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In mancanza di candidature tutti gli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione sono eleggibili. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti.</p> <p>3. Qualora le candidature presentate siano inferiori al numero dei seggi da attribuire, oltre ai candidati, sono eleggibili anche tutti gli altri specializzandi iscritti alla scuola. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti.</p>	<p>1. Per i Consigli delle Scuole di Specializzazione con un numero di iscritti inferiore a dieci è eletto un rappresentante. Per i Consigli delle Scuole di specializzazione con un numero di iscritti pari o superiore a dieci sono eletti due rappresentanti.</p> <p>2. Le elezioni si svolgono mediante la presentazione di candidature singole. Sono eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In mancanza di candidature tutti gli studenti iscritti alla Scuola di Specializzazione sono eleggibili. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti.</p> <p>3. Qualora le candidature presentate siano inferiori al numero dei seggi da attribuire, oltre ai candidati, sono eleggibili anche tutti gli altri specializzandi iscritti alla scuola. Risultano eletti coloro che abbiano conseguito il maggior numero di voti.</p>

<p>Articolo 8 (Presentazione delle liste)</p>	<p>Articolo 8 (Presentazione delle liste)</p>
<p>1. Per l'elezione degli organi centrali, dei Consigli delle Scuole e dei Corsi di studio con un numero di iscritti pari o superiore a seicento, la presentazione delle liste avviene entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di indizione delle elezioni.</p> <p>2. Ciascuna lista per poter essere ammessa alla competizione elettorale deve essere sottoscritta da un numero elettori pari almeno a:</p> <p><i>a)</i> venti elettori per i consigli di corso di studio cui afferiscano oltre seicento elettori;</p>	<p>1. Per l'elezione degli organi centrali, dei Consigli delle Scuole e dei Corsi di studio con un numero di iscritti pari o superiore a seicento, la presentazione delle liste avviene entro i termini e con le modalità stabiliti dal decreto di indizione delle elezioni.</p> <p>2. Ciascuna lista per poter essere ammessa alla competizione elettorale deve essere sottoscritta da un numero elettori pari almeno a:</p> <p><i>a)</i> venti elettori per i consigli di corso di studio cui afferiscano oltre seicento elettori;</p>

<p><i>b)</i> cinquanta elettori per gli organi centrali dell'Ateneo;</p> <p><i>c)</i> venti elettori per i Consigli delle Scuole cui afferisce un numero di elettori inferiori a cinquemila;</p> <p><i>d)</i> trenta elettori per i Consigli delle Scuole cui afferisce un numero di elettori pari o superiori a cinquemila.</p> <p>3. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista per ciascun organo.</p> <p>4. Lo studente che si presenta quale candidato in una lista non può sottoscrivere la lista stessa; qualora ciò si verifichi, la firma di presentazione è nulla.</p> <p>5. Non sono richieste sottoscrizioni per la presentazione delle liste nelle elezioni degli organi diversi da quelli di cui al comma 2.</p>	<p><i>b)</i> cinquanta elettori per gli organi centrali dell'Ateneo;</p> <p><i>c)</i> venti elettori per i Consigli delle Scuole cui afferisce un numero di elettori inferiori a cinquemila;</p> <p><i>d)</i> trenta elettori per i Consigli delle Scuole cui afferisce un numero di elettori pari o superiori a cinquemila.</p> <p>3. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista per ciascun organo.</p> <p>4. Lo studente che si presenta quale candidato in una lista non può sottoscrivere la lista stessa; qualora ciò si verifichi, la firma di presentazione è nulla.</p> <p>5. Non sono richieste sottoscrizioni per la presentazione delle liste nelle elezioni degli organi diversi da quelli di cui al comma 2.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>(Numero e modalità di individuazione dei rappresentanti da eleggere nei Consigli di Dipartimento)</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>(Numero e modalità di individuazione dei rappresentanti da eleggere nei Consigli di Dipartimento)</p>
<p>1. Il decreto rettorale di indizione delle elezioni indica il numero di rappresentanti nei Consigli di Dipartimento provenienti da ciascun Consiglio di Corso di studio, individuato nel modo seguente:</p> <p><i>a)</i> per ciascun Dipartimento si calcola, sulla base della più recente programmazione didattica disponibile, il numero complessivo di crediti di insegnamenti impartiti in ciascun Corso di studio dai docenti afferenti al Dipartimento, ottenendo così la cifra didattica di corso; sono determinate tante cifre didattiche di corso quanti sono i corsi di studio cui il Dipartimento concorre;</p> <p><i>b)</i> si dividono quindi le cifre didattiche di corso per 1, 2, 3, 4... fino alla concorrenza del numero totale dei rappresentanti degli studenti nel Dipartimento, come determinato dal Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti. Ponendo i quozienti così ottenuti in ordine decrescente, è individuato il numero dei rappresentanti nel Dipartimento provenienti da ciascun Corso di studio. In caso di quozienti uguali, in cifre intere e decimali, prevale il Corso con il maggior numero di iscritti;</p> <p><i>c)</i> per ciascun Corso di studio è determinato inoltre il numero totale dei rappresentanti nei</p>	<p>1. Il decreto rettorale di indizione delle elezioni indica il numero di rappresentanti nei Consigli di Dipartimento provenienti da ciascun Consiglio di Corso di studio, individuato nel modo seguente:</p> <p><i>a)</i> per ciascun Dipartimento si calcola, sulla base della più recente programmazione didattica disponibile, il numero complessivo di crediti di insegnamenti impartiti in ciascun Corso di studio dai docenti afferenti al Dipartimento, ottenendo così la cifra didattica di corso; sono determinate tante cifre didattiche di corso quanti sono i corsi di studio cui il Dipartimento concorre;</p> <p><i>b)</i> si dividono quindi le cifre didattiche di corso per 1, 2, 3, 4... fino alla concorrenza del numero totale dei rappresentanti degli studenti nel Dipartimento, come determinato dal Regolamento di Ateneo dei Dipartimenti. Ponendo i quozienti così ottenuti in ordine decrescente, è individuato il numero dei rappresentanti nel Dipartimento provenienti da ciascun Corso di studio. In caso di quozienti uguali, in cifre intere e decimali, prevale il Corso con il maggior numero di iscritti;</p> <p><i>c)</i> per ciascun Corso di studio è determinato inoltre il numero totale dei rappresentanti nei</p>

<p>Consigli di Dipartimento e la graduatoria di assegnazione dei seggi nei Dipartimenti, disponendo in ordine decrescente tutti i quozienti di cui alla lettera b) relativi al Corso stesso.</p> <p>2. Qualora, ai sensi dell'art. 33, comma 11, dello Statuto dell'Ateneo più Corsi di studio risultino retti da un unico Consiglio, la procedura di cui al comma 1 si attua sul complesso dei Corsi di studio così coordinati.</p>	<p>Consigli di Dipartimento e la graduatoria di assegnazione dei seggi nei Dipartimenti, disponendo in ordine decrescente tutti i quozienti di cui alla lettera b) relativi al Corso stesso.</p> <p>2. Qualora, ai sensi dell'art. 33, comma 11, dello Statuto dell'Ateneo più Corsi di studio risultino retti da un unico Consiglio, la procedura di cui al comma 1 si attua sul complesso dei Corsi di studio così coordinati.</p>
--	--

<p>Articolo 10 (Rappresentanti di lista)</p> <p>1. Le designazioni dei rappresentanti di lista presso la Commissione Elettorale Centrale, la Commissione per la propaganda elettorale e i seggi elettorali sono depositate dai delegati di lista entro il quindicesimo giorno antecedente le elezioni.</p> <p>2. Può essere designato rappresentante di lista solo chi è regolarmente iscritto all'Università degli Studi Firenze al momento della designazione. Un candidato non può essere contemporaneamente rappresentante di lista.</p>	<p>Articolo 10 (Rappresentanti di lista)</p> <p>1. Le designazioni dei rappresentanti di lista presso la Commissione Elettorale Centrale, la Commissione per la propaganda elettorale e i seggi elettorali sono depositate dai delegati di lista entro il quindicesimo giorno antecedente le elezioni.</p> <p>2. Può essere designato rappresentante di lista solo chi è regolarmente iscritto all'Università degli Studi Firenze al momento della designazione. Un candidato non può essere contemporaneamente rappresentante di lista.</p>
---	---

<p>Articolo 11 (Disciplina della propaganda elettorale)</p> <p>1. Con decreto del Rettore è costituita la Commissione per la propaganda elettorale.</p> <p>2. La Commissione è composta dal Rettore o da un suo delegato, dai Presidenti delle Scuole, nonché da un rappresentante per ciascuna lista partecipante alle elezioni per gli organi centrali e per i Consigli delle scuole.</p> <p>3. La Commissione stabilisce le modalità di svolgimento della propaganda elettorale all'interno delle strutture dell'Ateneo, inclusa l'assegnazione degli spazi per la propaganda e l'utilizzo delle aule.</p> <p>4. Il Rettore, sentito il Senato Accademico, può dettare indirizzi generali cui deve attenersi la Commissione per lo svolgimento della propaganda elettorale.</p> <p>5. Ogni attività di propaganda elettorale è vietata nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto.</p>	<p>Articolo 11 (Disciplina della propaganda elettorale)</p> <p>1. Con decreto del Rettore è costituita la Commissione per la propaganda elettorale.</p> <p>2. La Commissione è composta dal Rettore o da un suo delegato, dai Presidenti delle Scuole, nonché da un rappresentante per ciascuna lista partecipante alle elezioni per gli organi centrali e per i Consigli delle scuole.</p> <p>3. La Commissione stabilisce le modalità di svolgimento della propaganda elettorale all'interno delle strutture dell'Ateneo, inclusa l'assegnazione degli spazi per la propaganda e l'utilizzo delle aule.</p> <p>4. Il Rettore, sentito il Senato Accademico, può dettare indirizzi generali cui deve attenersi la Commissione per lo svolgimento della propaganda elettorale.</p> <p>5. Ogni attività di propaganda elettorale è vietata nei giorni di svolgimento delle operazioni di voto.</p>
--	--

Articolo 12 (Seggi elettorali)	Articolo 12 (Seggi elettorali)
<p>1. I seggi elettorali sono costituiti con apposito decreto del Rettore.</p> <p>2. Ciascun seggio è composto dal presidente e da due componenti facenti parte del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Due dei tre componenti del seggio devono essere sempre presenti.</p> <p>3. In caso di espressione del voto con modalità a distanza, è costituito un unico seggio elettorale telematico con una sede fisica, individuata per ogni tornata elettorale nel decreto di indizione</p>	<p>1. I seggi elettorali sono costituiti con apposito decreto del Rettore.</p> <p>2. Ciascun seggio è composto dal presidente e da due componenti facenti parte del personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo. Due dei tre componenti del seggio devono essere sempre presenti.</p> <p>3. In caso di espressione del voto con modalità a distanza, è costituito un unico seggio elettorale telematico con una sede fisica, individuata per ogni tornata elettorale nel decreto di indizione</p>

Articolo 13 (Modalità di voto)	Articolo 13 (Modalità di voto)
<p>1. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.</p> <p>2. Il voto è espresso con modalità telematica, in presenza o a distanza, nel rispetto, anche in caso di espressione del voto con modalità telematica a distanza, dei principi di cui al comma 1.</p> <p>3. La disciplina relativa alle modalità di espressione del voto e alle operazioni di scrutinio è contenuta nel decreto di indizione delle elezioni.</p> <p>4. Per ciascuna elezione si può esprimere un solo voto per un candidato o un solo voto di lista ed un solo voto di preferenza per un candidato appartenente alla lista votata, secondo quanto previsto negli articoli 5, 6 e 7.</p>	<p>1. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto.</p> <p>2. Il voto è espresso con modalità telematica, in presenza o a distanza, nel rispetto, anche in caso di espressione del voto con modalità telematica a distanza, dei principi di cui al comma 1.</p> <p>3. La disciplina relativa alle modalità di espressione del voto e alle operazioni di scrutinio è contenuta nel decreto di indizione delle elezioni.</p> <p>4. Per ciascuna elezione si può esprimere un solo voto per un candidato o un solo voto di lista ed un solo voto di preferenza per un candidato appartenente alla lista votata, secondo quanto previsto negli articoli 5, 6 e 7.</p>

Articolo 14 (Scrutinio)	Articolo 14 (Scrutinio)
<p>1. Le operazioni di scrutinio sono disciplinate nel decreto di indizione.</p> <p>2. Per ogni elezione la Commissione elettorale centrale procede innanzitutto alla verifica del raggiungimento del quorum di validità previsto dall'art. 17 comma 1; successivamente procede allo scrutinio dei voti, fatta eccezione per le votazioni per le quali non sia stato raggiunto il numero minimo di votanti.</p> <p>3. Di tutte le operazioni elettorali di propria competenza fanno fede i verbali di ciascun seggio e quelli della Commissione elettorale centrale, sottoscritti dal presidente e da ciascun componente presente.</p>	<p>1. Le operazioni di scrutinio sono disciplinate nel decreto di indizione.</p> <p>2. Per ogni elezione la Commissione elettorale centrale procede innanzitutto alla verifica del raggiungimento del quorum di validità previsto dall'art. 17 comma 1; successivamente procede allo scrutinio dei voti, fatta eccezione per le votazioni per le quali non sia stato raggiunto il numero minimo di votanti.</p> <p>3. Di tutte le operazioni elettorali di propria competenza fanno fede i verbali di ciascun seggio e quelli della Commissione elettorale centrale, sottoscritti dal presidente e da ciascun componente presente.</p>

<p style="text-align: center;">Articolo 15 (Esito delle votazioni e individuazione degli eletti)</p> <p>1. La Commissione elettorale centrale, utilizzando il sistema di votazione elettronico individuato nel decreto di indizione, proclama gli eletti negli organi centrali, nei Consigli delle Scuole e delle Scuole di specializzazione, nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli dei Corsi di studio.</p> <p>2. Qualora una lista abbia esaurito i propri candidati, anche per dimissioni o decadenza ai sensi dell'articolo 18, il seggio è attribuito alla lista con il quoziente più elevato tra quelli non ancora utilizzati per l'assegnazione dei seggi. In caso di quozienti uguali, in cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista con la maggior cifra elettorale; a parità di cifra elettorale mediante sorteggio.</p> <p>3. All'interno di ciascuna lista sono eletti i candidati che abbiano riportato le preferenze individuali più elevate fino alla concorrenza dei seggi spettanti alla lista. In caso di uguale cifra individuale, l'elezione è determinata dall'ordine nella lista, così come presentata.</p> <p>4. In base ai risultati comunicati dalla Commissione elettorale centrale, il Rettore nomina gli eletti negli organi centrali e nei Consigli di Dipartimento con proprio decreto pubblicato all'albo ufficiale e sui siti web dell'Ateneo e dei Dipartimenti. Il Presidente di ciascuna Scuola nomina gli eletti nei Consigli della Scuola e dei corsi di studio con proprio decreto pubblicato all'albo ufficiale e sui siti web della Scuola.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 15 (Esito delle votazioni e individuazione degli eletti)</p> <p>1. La Commissione elettorale centrale, utilizzando il sistema di votazione elettronico individuato nel decreto di indizione, proclama gli eletti negli organi centrali, nei Consigli delle Scuole e delle Scuole di specializzazione, nei Consigli di Dipartimento e nei Consigli dei Corsi di studio.</p> <p>2. Qualora una lista abbia esaurito i propri candidati, anche per dimissioni o decadenza ai sensi dell'articolo 18, il seggio è attribuito alla lista con il quoziente più elevato tra quelli non ancora utilizzati per l'assegnazione dei seggi. In caso di quozienti uguali, in cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista con la maggior cifra elettorale; a parità di cifra elettorale mediante sorteggio.</p> <p>3. All'interno di ciascuna lista sono eletti i candidati che abbiano riportato le preferenze individuali più elevate fino alla concorrenza dei seggi spettanti alla lista. In caso di uguale cifra individuale, l'elezione è determinata dall'ordine nella lista, così come presentata.</p> <p>4. In base ai risultati comunicati dalla Commissione elettorale centrale, il Rettore nomina gli eletti negli organi centrali e nei Consigli di Dipartimento con proprio decreto pubblicato all'albo ufficiale e sui siti web dell'Ateneo e dei Dipartimenti. Il Presidente di ciascuna Scuola nomina gli eletti nei Consigli della Scuola e dei corsi di studio con proprio decreto pubblicato all'albo ufficiale e sui siti web della Scuola.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 16 (Disposizioni speciali per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Corso di studio e di Dipartimento)</p> <p>1. I candidati al Consiglio di Corso di studio sono anche candidati ai Consigli di Dipartimento che contribuiscono all'attività didattica del Corso stesso, secondo le modalità di cui all'articolo 9.</p> <p>2. Le liste dei candidati per i Consigli di Corso con un numero di iscritti superiori a seicento contengono un numero massimo di candidati pari alla somma dei rappresentanti da eleggere</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 16 (Disposizioni speciali per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Corso di studio e di Dipartimento)</p> <p>1. I candidati al Consiglio di Corso di studio sono anche candidati ai Consigli di Dipartimento che contribuiscono all'attività didattica del Corso stesso, secondo le modalità di cui all'articolo 9.</p> <p>2. Le liste dei candidati per i Consigli di Corso con un numero di iscritti superiori a seicento contengono un numero massimo di candidati pari alla somma dei rappresentanti da eleggere</p>
--	--

nel Consiglio di Corso di studio e dei rappresentanti spettanti al corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. Non possono contenere a pena di ammissibilità meno di un quarto del numero massimo di cui al periodo precedente.

3. La Commissione Elettorale Centrale provvede a individuare i rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, assegnando al primo candidato nella graduatoria di cui all'art. 6 il primo seggio nella graduatoria di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti ad ogni Consiglio di Corso di studio in ciascun Consiglio di Dipartimento ai sensi dello stesso art. 9.

4. Entro i cinque giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il rappresentante eletto in un Consiglio di Dipartimento può presentare all'Ufficio elettorale opzione per un Dipartimento diverso, purché il seggio in quest'ultimo Dipartimento sia stato assegnato ad un eletto nel suo stesso Corso di Studio candidato nella stessa lista con il quoziente d'Hondt più basso, ai sensi del precedente comma 3. In questo caso, l'Ufficio elettorale, ricevuta la comunicazione, provvede a modificare conseguentemente l'atto di proclamazione, invertendo la destinazione degli eletti nei due dipartimenti. L'opzione può essere esercitata, anche a prescindere dalla lista di appartenenza, per un Dipartimento il quale, per carenza di candidati, risulta avere seggi non attribuiti spettanti al Consiglio di Corso di studio di colui che intende esercitare l'opzione.

5. Dopo la proclamazione degli eletti e prima della nomina nei Consigli di Corso di studio e nei Consigli di Dipartimento, è facoltà dell'eletto rinunciare a uno dei due incarichi. In tal caso è proclamato eletto con decreto del Rettore il primo dei non eletti all'interno della stessa lista e, in caso di esaurimento dei candidati, il primo dei non eletti della lista dello stesso Corso con il quoziente immediatamente inferiore che non ha dato luogo ad elezione. Nel caso di Corsi con candidature individuali, il primo dei non eletti è il candidato che ha riportato più voti dopo quello proclamato eletto.

nel Consiglio di Corso di studio e dei rappresentanti spettanti al corso medesimo nei Consigli di Dipartimento. Non possono contenere a pena di ammissibilità meno di un quarto del numero massimo di cui al periodo precedente.

3. La Commissione Elettorale Centrale provvede a individuare i rappresentanti nei Consigli di Dipartimento, assegnando al primo candidato nella graduatoria di cui all'art. 6 il primo seggio nella graduatoria di cui all'art. 9, comma 1, lettera c), fino alla concorrenza del numero dei rappresentanti spettanti ad ogni Consiglio di Corso di studio in ciascun Consiglio di Dipartimento ai sensi dello stesso art. 9.

4. Entro i cinque giorni successivi alla proclamazione degli eletti, il rappresentante eletto in un Consiglio di Dipartimento può presentare all'Ufficio elettorale opzione per un Dipartimento diverso, purché il seggio in quest'ultimo Dipartimento sia stato assegnato ad un eletto nel suo stesso Corso di Studio candidato nella stessa lista con il quoziente d'Hondt più basso, ai sensi del precedente comma 3. In questo caso, l'Ufficio elettorale, ricevuta la comunicazione, provvede a modificare conseguentemente l'atto di proclamazione, invertendo la destinazione degli eletti nei due dipartimenti. L'opzione può essere esercitata, anche a prescindere dalla lista di appartenenza, per un Dipartimento il quale, per carenza di candidati, risulta avere seggi non attribuiti spettanti al Consiglio di Corso di studio di colui che intende esercitare l'opzione.

5. Dopo la proclamazione degli eletti e prima della nomina nei Consigli di Corso di studio e nei Consigli di Dipartimento, è facoltà dell'eletto rinunciare a uno dei due incarichi. In tal caso è proclamato eletto con decreto del Rettore il primo dei non eletti all'interno della stessa lista e, in caso di esaurimento dei candidati, il primo dei non eletti della lista dello stesso Corso con il quoziente immediatamente inferiore che non ha dato luogo ad elezione. Nel caso di Corsi con candidature individuali, il primo dei non eletti è il candidato che ha riportato più voti dopo quello proclamato eletto.

Articolo 17

(Quorum di validità delle elezioni)

Articolo 17

(Quorum di validità delle elezioni)

<p>1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Ateneo sono valide se ha partecipato al voto almeno il dieci per cento degli aventi diritto.</p> <p>2. Per le elezioni degli altri organi, se il numero dei votanti non supera il dieci per cento del numero degli elettori, le votazioni sono comunque valide, ma il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, ferma restando la necessità della proclamazione di un eletto quando i rappresentanti da eleggere sono fino a tre e di due eletti negli altri casi.</p> <p>3. Qualora per l'elezione di un organo diverso da quelli di cui al comma 1 concorra una sola lista, il quorum del dieci per cento di cui ai commi precedenti si calcola considerando solo i voti validi riportati dall'unica lista presente.</p>	<p>1. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti negli organi centrali dell'Ateneo sono valide se ha partecipato al voto almeno il dieci per cento degli aventi diritto.</p> <p>2. Per le elezioni degli altri organi, se il numero dei votanti non supera il dieci per cento del numero degli elettori, le votazioni sono comunque valide, ma il numero dei rappresentanti previsti si riduce proporzionalmente, ferma restando la necessità della proclamazione di un eletto quando i rappresentanti da eleggere sono fino a tre e di due eletti negli altri casi.</p> <p>3. Qualora per l'elezione di un organo diverso da quelli di cui al comma 1 concorra una sola lista, il quorum del dieci per cento di cui ai commi precedenti si calcola considerando solo i voti validi riportati dall'unica lista presente.</p>
---	---

Articolo 18 (Durata in carica ed eventuali surrogazioni)	Articolo 18 (Durata in carica ed eventuali surrogazioni)
<p>1. I rappresentanti degli studenti eletti in ciascun organo durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.</p> <p>2. Gli eletti che nel corso del loro mandato si dimettono o perdono i requisiti richiesti per ricoprire la carica vengono sostituiti dai primi dei non eletti.</p> <p>3. In mancanza di candidati, per la sostituzione dei rappresentanti negli organi in cui è prevista la presentazione di liste, si attinge alla lista avente quoziente più alto scorrendo nella graduatoria di cui agli artt. 5 e 6, a partire da quello che non è stato utilizzato per l'elezione di un candidato. Per la sostituzione dei rappresentanti nei consigli di corso di studio per i quali non è prevista la presentazione di liste, si attinge al primo dei non eletti che abbia ottenuto più voti, ovvero, in caso di sostituzione di candidati collegati ai sensi dell'art. 6, comma 2, al primo dei non eletti del gruppo che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>4. Gli eletti che conseguano la laurea conservano la carica negli Organi centrali, nei Consigli delle Scuole e nei Consigli di Corso di studio unici nel quale sono stati eletti, se hanno già presentato la domanda di iscrizione ad una laurea magistrale, ovvero se, entro quindici</p>	<p>1. I rappresentanti degli studenti eletti in ciascun organo durano in carica due anni e sono rieleggibili una sola volta consecutivamente.</p> <p>2. Gli eletti che nel corso del loro mandato si dimettono o perdono i requisiti richiesti per ricoprire la carica vengono sostituiti dai primi dei non eletti.</p> <p>3. In mancanza di candidati, per la sostituzione dei rappresentanti negli organi in cui è prevista la presentazione di liste, si attinge alla lista avente quoziente più alto scorrendo nella graduatoria di cui agli artt. 5 e 6, a partire da quello che non è stato utilizzato per l'elezione di un candidato. Per la sostituzione dei rappresentanti nei consigli di corso di studio per i quali non è prevista la presentazione di liste, si attinge al primo dei non eletti che abbia ottenuto più voti, ovvero, in caso di sostituzione di candidati collegati ai sensi dell'art. 6, comma 2, al primo dei non eletti del gruppo che abbia ottenuto il maggior numero di voti.</p> <p>4. Gli eletti che conseguano la laurea conservano la carica negli Organi centrali, nei Consigli delle Scuole e nei Consigli di Corso di studio unici nel quale sono stati eletti, se hanno già presentato la domanda di iscrizione ad una laurea magistrale, ovvero se, entro quindici</p>

giorni dal conseguimento del titolo, provvedano in tal senso. Nel caso in cui i termini per l'iscrizione non siano aperti, la carica può essere mantenuta a condizione che, entro quindici giorni dal conseguimento del titolo, l'interessato si impegni, con apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio elettorale, a perfezionare l'iscrizione entro quindici giorni dall'apertura dei termini previsti dal manifesto degli studi. In caso contrario essi decadono e vengono sostituiti ai sensi del comma 3. Essi decadono altresì qualora perdano i requisiti di eleggibilità per lo specifico organo. In ogni caso, l'iscrizione ad un anno fuori corso oltre il primo, in corso di mandato, non determina decadenza dalla carica.

5. Qualora non sia possibile procedere alla surroga per mancanza di eletti, per i Consigli di corso di studio si ricorre alla graduatoria relativa ai rappresentanti nei Consigli delle rispettive scuole, secondo l'ordine di elezione.

6. Qualora non sia possibile procedere a surroga per mancanza di eletti, per i Consigli delle Scuole di Specializzazione si procede a singole elezioni suppletive indette con decreto del Presidente della Scuola, che ne fissa tempi e modalità.

giorni dal conseguimento del titolo, provvedano in tal senso. Nel caso in cui i termini per l'iscrizione non siano aperti, la carica può essere mantenuta a condizione che, entro quindici giorni dal conseguimento del titolo, l'interessato si impegni, con apposita dichiarazione da presentare all'Ufficio elettorale, a perfezionare l'iscrizione entro quindici giorni dall'apertura dei termini previsti dal manifesto degli studi. In caso contrario essi decadono e vengono sostituiti ai sensi del comma 3. Essi decadono altresì qualora perdano i requisiti di eleggibilità per lo specifico organo. In ogni caso, l'iscrizione ad un anno fuori corso oltre il primo, in corso di mandato, non determina decadenza dalla carica.

5. Qualora non sia possibile procedere alla surroga per mancanza di eletti, per i Consigli di corso di studio si ricorre alla graduatoria relativa ai rappresentanti nei Consigli delle rispettive scuole, secondo l'ordine di elezione.

6. Qualora non sia possibile procedere a surroga per mancanza di eletti, per i Consigli delle Scuole di Specializzazione si procede a singole elezioni suppletive indette con decreto del Presidente della Scuola, che ne fissa tempi e modalità.

Articolo 19

(Consigli di corsi di studio unificati ai soli fini elettorali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33, comma 11, dello Statuto dell'Ateneo, al fine di favorire una maggiore capienza della rappresentanza studentesca nel decreto di indizione delle elezioni possono essere individuati Consigli di corso di studio con rappresentanza unificata ai soli fini dell'elezione delle rappresentanze studentesche, sulla base di accorpamenti fra i corsi di laurea triennali o magistrali. Gli accorpamenti sono proposti con delibera motivata, limitata ad un'unica tornata elettorale, dai Consigli di corso di studio interessati e possono comprendere fino ad un massimo di tre corsi di laurea.

2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio unificati, l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti a ciascun corso di studio che compone il Consiglio di corso unificato.

Articolo 19

(Consigli di corsi di studio unificati ai soli fini elettorali)

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33, comma 11, dello Statuto dell'Ateneo, al fine di favorire una maggiore capienza della rappresentanza studentesca nel decreto di indizione delle elezioni possono essere individuati Consigli di corso di studio con rappresentanza unificata ai soli fini dell'elezione delle rappresentanze studentesche, sulla base di accorpamenti fra corsi di laurea triennali o magistrali. Gli accorpamenti sono proposti con delibera motivata, limitata ad un'unica tornata elettorale, dai Consigli di corso di studio interessati e possono comprendere fino ad un massimo di tre corsi di laurea.

2. Per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di corso di studio unificati, l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti a ciascun corso di studio che compone il Consiglio di corso unificato.

<p>3. Il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun consiglio di corso unificato non deve essere superiore al numero di rappresentanti da eleggere che spetterebbe ai singoli consigli di corso di studio che lo compongono, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento. Si applica il sistema elettorale previsto dall'art. 6 del presente regolamento. Gli studenti eletti ricoprono la carica di rappresentante in ciascun consiglio di corso di studio che compone il Consiglio di corso unificato.</p>	<p>3. Il numero dei rappresentanti da eleggere in ciascun consiglio di corso unificato non deve essere superiore al numero di rappresentanti da eleggere che spetterebbe ai singoli consigli di corso di studio che lo compongono, secondo quanto previsto dall'art. 6 del presente regolamento. Si applica il sistema elettorale previsto dall'art. 6 del presente regolamento. Gli studenti eletti ricoprono la carica di rappresentante in ciascun consiglio di corso di studio che compone il Consiglio di corso unificato.</p>
---	---

	<p style="text-align: center;">Articolo 19-bis (Elezioni suppletive)</p> <p>1. Qualora a seguito delle elezioni ordinarie uno o più Consigli delle Scuole o di Corsi di studio ovvero di Scuole di specializzazione rimangano privi di rappresentanti degli studenti o con un numero di rappresentanti inferiore a quello previsto dal presente Regolamento o dal decreto di indizione, si procede ad elezioni suppletive entro un termine di sei mesi dal giorno in cui si sono tenute le elezioni ordinarie.</p> <p>2. Nelle elezioni suppletive i termini possono essere abbreviati fino alla metà. Per tutti i Consigli delle Scuole e dei Corsi di studio trova applicazione il sistema di cui all'art. 6, comma 1, del presente regolamento.</p> <p>3. Nel caso in cui, anche a seguito delle elezioni suppletive, un Consiglio di Corso di studio risulti ancora privo di rappresentanti degli studenti o con un numero di rappresentanti inferiore a quello previsto dal presente Regolamento, con delibera del Consiglio di corso di studio è individuata la procedura elettiva nel rispetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">Articolo 20 (Comitato per lo Sport Universitario e Presidio di Qualità)</p> <p>1. Le elezioni di due rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario e di due rappresentanti degli studenti nel Presidio di Qualità avvengono con il sistema maggioritario senza presentazione di candidature.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 20 (Comitato per lo Sport Universitario e Presidio di Qualità)</p> <p>1. Le elezioni di due rappresentanti degli studenti nel Comitato per lo Sport Universitario e di due rappresentanti degli studenti nel Presidio di Qualità avvengono con il sistema maggioritario senza presentazione di candidature.</p>
--	--

<p>2. L'elettorato attivo spetta a tutti i rappresentanti degli studenti eletti negli organi centrali dell'Ateneo e nei Consigli delle Scuole. Possono essere eletti i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli delle Scuole. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti.</p>	<p>2. L'elettorato attivo spetta a tutti i rappresentanti degli studenti eletti negli organi centrali dell'Ateneo e nei Consigli delle Scuole. Possono essere eletti i rappresentanti degli studenti eletti nei Consigli delle Scuole. Risultano eletti coloro che hanno ricevuto il maggior numero di voti.</p> <p>2-bis. Le procedure elettorali di cui al presente articolo sono regolate esclusivamente dal decreto di indizione, e si svolgono nel rispetto dei principi generali previsti dal presente regolamento.</p>
--	--

<p>Articolo 21 (Elezioni di rappresentanti degli Studenti in organi di altri enti)</p> <p>1. Alle elezioni di rappresentanti degli studenti in organi di altri enti pubblici, qualora organizzate dall'Ateneo, si applicano, in quanto compatibili, le norme del presente regolamento.</p>	<p>Articolo 21 (Elezioni di rappresentanti degli Studenti in organi di altri enti)</p> <p>1. Alle elezioni di rappresentanti degli studenti in organi di altri enti pubblici, qualora organizzate dall'Ateneo, si applicano, in quanto compatibili, i principi generali del presente regolamento.</p>
---	--

<p>Articolo 22 (Entrata in vigore)</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.</p> <p>2. Il Regolamento per le elezioni studentesche di cui al Decreto rettorale 15 marzo 2021, n. 331, prot. n. 94925 è abrogato. Esso continua ad applicarsi in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi nel periodo della sua vigenza.</p> <p>3. Per quant'altro non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle fonti legislative, regolamentari e statutarie applicabili in materia e al decreto di indizione delle elezioni.</p>	<p>Articolo 22 (Entrata in vigore)</p> <p>1. Ai sensi dell'articolo 51 dello Statuto dell'Università degli Studi di Firenze, il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Ufficiale dell'Ateneo.</p> <p>2. Il Regolamento per le elezioni studentesche di cui al Decreto rettorale 15 marzo 2021, n. 331, prot. n. 94925 è abrogato. Esso continua ad applicarsi in relazione alle consultazioni elettorali svoltesi nel periodo della sua vigenza.</p> <p>3. Per quant'altro non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle fonti legislative, regolamentari e statutarie applicabili in materia e al decreto di indizione delle elezioni.</p>
---	---